

12582



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO V

Roma, 21 NOV. 2016

Prot. Nr. 89959/2016
Prot. entrata
Allegati 1
Risposta a nota Prot.



All'Ufficio Legislativo – Economia
SEDE

All'Ufficio Legislativo – Finanze
SEDE


All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo
SEDE

OGGETTO: A.S. 2595 – Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 193/2016 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili). Relazione tecnica ai sensi dell'art. 17, comma 8, della legge 196/2009.

Si fa riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto, incardinato presso il Senato della Repubblica per l'esame di competenza del predetto ramo del Parlamento, a seguito dell'approvazione, in prima lettura, dell'originario A.C. 4110, come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati.

Al riguardo, si trasmette la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'art. 17, comma 8 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, positivamente verificata da questo Dipartimento, rappresentando che non vi sono osservazioni da formulare.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



Decreto-legge recante misure urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

Relazione tecnica

Capo I

Misure urgenti in materia di riscossione

Art. 1

(Soppressione di Equitalia)

L'articolo in questione prevede (comma 1) lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia – ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., in quanto svolge funzioni diverse dalla riscossione - a decorrere dal 1° luglio 2017, con cancellazione d'ufficio delle medesime, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Per tutelare l'attuale equilibrio organizzativo e non alterare le prospettive di riorganizzazione, poste in capo all'Agenzia delle entrate, le società del gruppo non possono procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro subordinato dopo l'entrata in vigore della disposizione.

Per quanto attiene specificamente alla modifica apportata al comma 1 circa il divieto di effettuare "assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato", anziché "con qualsivoglia tipologia contrattuale" – si osserva che tale modifica consiste in un mero perfezionamento formale della formulazione originaria della disposizione e, pertanto, non incide sull'ambito di applicazione del divieto di assunzione in parola. Ciò, in quanto essa appare diretta semplicemente a una più corretta qualificazione del predetto divieto, tenuto conto che l'espressione "assunzione di personale" è indissolubilmente connessa all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Per tali ragioni, alla modifica in commento non sono ascrivibili effetti finanziari.

Dalla predetta data, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale sono riattribuite all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'Ente pubblico economico denominato "*Agenzia delle entrate - Riscossione*" (commi 2 e 3). L'istituzione del nuovo Ente non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso sarà costituito con le risorse provenienti dalle società oggetto di soppressione. Inoltre, la previsione del comitato di gestione non presenta profili di onerosità, essendo lo stesso composto da dipendenti dell'Agenzia delle entrate ai quali, come espressamente previsto, non spettano compensi aggiuntivi (comma 4).

Coerente con l'obiettivo di razionalizzare le spese del sistema di riscossione e di migliorare l'efficienza, l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, mentre può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace, quindi senza i maggiori oneri derivanti dal ricorso ai legali esterni (comma 8).

Con riferimento alle innovazioni introdotte nel comma 8, si evidenzia che la previsione della possibilità, per il nuovo ente pubblico economico, di avvalersi di avvocati del libero foro è evidentemente finalizzata a garantirne la difesa in giudizio qualora l'Avvocatura dello Stato non ne possa assumere il patrocinio legale, vale a dire nei casi di conflitto di interessi tra lo stesso ente e le altre Amministrazioni (conflitto che si presenta in tutte le controversie esattoriali connesse con l'inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, che possono vedere contrapposti l'agente della riscossione

e la pubblica amministrazione titolare del credito) ovvero in ragione dell'elevato numero dei contenziosi esattoriali (circa 200.000 l'anno).

In tali casi, in assenza del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la costituzione e la difesa in giudizio dell'ente non potrebbero essere assicurati neppure dal ricorso al ridotto numero di dipendenti abilitati all'esercizio della professione forense.

In questo contesto, la nuova formulazione del comma 8 non soltanto non introduce nuovi oneri, ma evita anzi che essi possano prodursi, poiché scongiura il rischio che - nelle ipotesi in cui non potrà avvalersi né dell'Avvocatura dello Stato né di legali interni - l'ente si trovi sprovvisto della necessaria assistenza legale e la finanza pubblica debba conseguentemente sostenere l'onere economico derivante dalla mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo contestate in giudizio e dall'obbligo di corrispondere le spese di soccombenza.

Quanto al personale (comma 9), tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, i dipendenti delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, sono trasferiti al nuovo ente pubblico economico, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente.

La previsione, unitamente a quella che non consente alle medesime società di procedere a nuove assunzioni è idonea a assicurare l'assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalla dotazione organica del nuovo ente pubblico.

Relativamente all'acquisto da parte dell'Agenzia delle entrate delle azioni di Equitalia possedute dall'INPS (comma 11), si tratta di operazione che l'Agenzia sosterrà attraverso le proprie disponibilità di bilancio. L'acquisto è previsto a valore nominale, trattandosi di operazione tra amministrazioni pubbliche. Peraltro, nell'ambito di soggetti appartenenti al consolidato nazionale, l'operazione a tale riguardo è neutra. Allo stesso modo, la cessione dell'intero capitale sociale di Equitalia Giustizia S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze, effettuata a titolo gratuito, non determina oneri sulla finanza pubblica.

Tutte le operazioni inerenti al trasferimento di azioni sono esenti da imposizione fiscale. Anche tale profilo non è oneroso, trattandosi di rinuncia a maggior gettito (comma 12).

Nel complesso, dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante l'obiettivo di razionalizzare i processi della riscossione e l'allocazione delle risorse umane, in modo da realizzare economie di gestione.

Art. 1-bis

(Proroga di termine in materia di delega di funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali)

La disposizione proroga di un anno, e quindi fino al 30 settembre 2017, la norma di cui all'articolo 4 bis, comma 2, del dl 78/2015, che prevede la delega a funzionari della terza area - da parte dei dirigenti delle Agenzie fiscali preposti ad interim ad altri uffici - delle funzioni relative agli uffici stessi e i connessi poteri di adozione degli atti. Tale proroga viene prevista alla luce del contenzioso in cui sono coinvolte le procedure concorsuali per la dirigenza, alla cui conclusione la norma lega il termine della delega. La norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i costi derivanti dall'attribuzione delle predette deleghe, continuerebbero a gravare sulle risorse corrispondenti alla remunerazione delle posizioni dirigenziali ancora scoperte.

Art. 2

(Disposizioni in materia di riscossione locale)

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta effetti sulla finanza pubblica

ART. 2-bis.

(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).

L'estensione ai versamenti spontanei di tutte le entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali della modalità mediante versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, comporta un onere pari a 15 milioni su base annua a decorrere dal 2017.

In relazione alla previsione secondo la quale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento spontaneo delle entrate tributarie dei Comuni e degli altri enti locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, può essere effettuato mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, a fronte dell'incremento del ricorso a tale modalità di pagamento, di difficile quantificazione, è

possibile effettuare un ~~prima~~ stima dei maggiori oneri che l'Agenzia delle entrate dovrà sostenere per i compensi dovuti agli intermediari, nell'ordine di 15 milioni.

Capo II

Misure urgenti in materia fiscale

Art. 4

(Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione)

1. Il quadro di riferimento

L'Italia si posiziona tra i paesi UE con il maggior *gap* IVA¹, che, nella media del periodo 2010-2014, ammonta a quasi 40 miliardi di euro², pari a circa il 30% del gettito dovuto.

Tale *gap* IVA è conseguente a fenomenologie differenti tra cui, le principali, possono sintetizzarsi in:

- a) omessa certificazione³ e dichiarazione di ricavi/compensi ("ricavi in nero"), in cui esiste un accordo tra acquirente e venditore (evasione *con consenso*);
- b) omesso versamento di imposta dichiarata;
- c) omessa dichiarazione di ricavi/compensi regolarmente certificati, in cui non esiste un accordo tra acquirente e venditore (evasione *senza consenso*⁴);
- d) false compensazioni e frodi.

La fenomenologia di cui al punto a) è tipica dei rapporti tra soggetto IVA e contribuente finale (B2C), rappresenta la forma più diffusa di evasione non solo IVA ma anche delle imposte sui redditi. Questa forma di evasione viene in gran parte celata mediante la omessa registrazione (e, quindi, dichiarazione) delle fatture d'acquisto: in questo modo, se da un lato il contribuente IVA rinuncia o trasla nel tempo la detraibilità dell'imposta, dall'altro è in grado di giustificare formalmente (scritture contabili) i suoi livelli di *mark-up*.

L'evasione *con consenso*, generalmente, si associa anche all'utilizzo di lavoro nero, parziale o totale, in quanto il contribuente oltre alla coerenza con il *mark up* tende ad assicurare anche una coerenza con la produttività del lavoro. Dagli ultimi dati prodotti dall'ISTAT, riferiti all'anno 2013, si ricava che la quota di valore aggiunto sommerso prodotto tramite l'utilizzo di lavoro nero rappresenta circa il 38% del sommerso totale⁵. In prima approssimazione, tale percentuale può essere assunta come una stima del *gap* IVA imputabile alla fenomenologia evasiva di cui al punto a).

La fenomenologia di cui al punto b) può manifestarsi indipendentemente dalla tipologia di rapporto commerciale (B2C, B2B e anche B2G), può essere conseguenza di situazioni patologiche di mancanza di liquidità dell'impresa ma, se ripetuti, evidenziano un comportamento premeditato del contribuente. Queste situazioni sono sistematicamente intercettate dall'AE mediante il processo di

¹ TAXUD UE Commission - Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU Member States - 2015 Report http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_gap2013.pdf

² Fonte: Rapporto sull'evasione fiscale e contributiva, elaborata dalla "commissione sull'economia non osservata ed evasione fiscale e contributiva", Istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anno 2016.

³ Per "certificazione" si intende il mancato rilascio al cliente di una fattura ovvero di uno scontrino/ricevuta fiscale.

⁴ L'evasione IVA senza consenso, o senza complicità, è definita nella decisione della Commissione Europea del 24 luglio 1998, GU. L. 234 del 21/8/98, pp. 39-42.

⁵ Fonte: Rapporto sull'evasione fiscale e contributiva, elaborata dalla "commissione sull'economia non osservata ed evasione fiscale e contributiva", Istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anno 2016.

liquidazione automatica delle dichiarazioni⁶ che avviene nell'arco di oltre un anno rispetto a periodo d'imposta di riferimento. Tale fenomeno si cifra all'interno del *gap* IVA per un ammontare di circa 8,4 miliardi di euro, dato relativo all'anno di imposta 2012.

La fenomenologia di cui al punto c), invece, non emerge dal controllo delle dichiarazioni e gli organi dell'Amministrazione riescono ad intercettarla solo a seguito di controlli puntuali/presuntivi (soprattutto nel caso di operazioni B2C) e/o controlli incrociati (soprattutto nel caso di rapporti B2B). Le recenti disposizioni normative riguardanti l'introduzione dello *Split Payment* e l'allargamento delle operazioni che rientrano nel regime di *Reverse Charge*, hanno consentito di arginare in modo importante questo fenomeno con riguardo alle transazioni B2G e B2B⁷.

La fenomenologia di cui al punto d) va oltre il semplice mancato gettito per lo Stato drenando risorse erariali e generando un indebito arricchimento del soggetto IVA. Anche per tali fenomenologie l'Amministrazione finanziaria ha, negli ultimi 10 anni, affinato ed efficientato le sue azioni di analisi del rischio, intercettando i soggetti coinvolti ed effettuando controlli che spesso si sono anche riverberati sul fronte penale: tuttavia, i tempi dell'azione amministrativa – nevralgici in questi casi per l'effettivo recupero delle somme indebitamente intascate dai soggetti IVA – sono condizionati da quelli con cui si riesce ad acquisire le informazioni necessarie per eseguire l'analisi del rischio.

Un quadro di riferimento quantitativo del *gap* IVA si può così sintetizzare: partendo da un totale di 40 miliardi di euro, circa 15 miliardi, il 38% del totale, possono essere stimati appartenere all'evasione derivante da omessa certificazione e dichiarazione di ricavi/compensi (fenomenologia di tipo a), evasione "con consenso", 8 miliardi all'omesso versamento di imposta dichiarata (fenomenologia di tipo b)), 17 miliardi all'evasione per omessa dichiarazione di ricavi/compensi regolarmente certificati (fenomenologie di tipo c), evasione senza consenso) e per fenomeni di frodi (fenomenologie di tipo d)).

2. Introduzione delle trasmissioni trimestrali dei dati IVA

Dal 2017, si propone di introdurre un flusso di trasmissione periodica dei dati secondo lo scadenziario riportato nella tabella 1. Tale innovazione comporterà un incremento di gettito dovuto sia alla maggior stimolo alla *compliance*, tramite l'attività dissuasiva posta in essere dall'Agenzia delle entrate, sia un incremento dovuto all'accelerazione delle somme rimosse tramite i controlli automatizzati. Nel primo caso si tratta di un effetto strutturale, mentre nel secondo si registrerà solo un incremento di cassa che esplicherà i suoi effetti negli anni 2017-2018.

Tabella 1. Scadenze connesse alla trasmissione dei dati IVA da parte dei contribuenti

Periodo di riferimento	Versamenti e flusso dei dati a regime	
	Versamenti	Flusso dati
mese di gennaio	16 febbraio	31 maggio
mese di febbraio	16 marzo	31 maggio
mese di marzo	16 aprile	31 maggio
Primo trimestre	16 maggio	31 maggio

⁶ Articoli 54bis del d.P.R. n. 633/72 e 36-bis del d.P.R. n. 600/73.

⁷ Da analisi svolte dall'Agenzia delle Entrate il recupero di *compliance* derivante dall'adozione dello *split payment* ammonta a circa 2 miliardi di euro. Le tipologie di evasione intercettate ricadono nelle fattispecie b) e c).

elaborazione e incrocio dati	giugno	
dati a disposizione del contribuente	dal 1° luglio	
mese di aprile	16 maggio	16 settembre
mese di maggio	16 giugno	16 settembre
mese di giugno	16 luglio	16 settembre
Secondo trimestre	16 agosto	16 settembre
elaborazione e incrocio dati	settembre	
dati a disposizione del contribuente	dal 1° ottobre	
mese di luglio	16 agosto	30 novembre
mese di agosto	16 settembre	30 novembre
mese di settembre	16 ottobre	30 novembre
Terzo trimestre	16 novembre	30 novembre
elaborazione e incrocio dati	dicembre	
dati a disposizione del contribuente	dal 2 gennaio	
mese di ottobre	16 novembre	28 febbraio
mese di novembre	dicembre	28 febbraio
mese di dicembre	16 gennaio	28 febbraio
Quarto trimestre	==	28 febbraio
elaborazione e incrocio dati	15 marzo	
dati a disposizione del contribuente	dal 16 marzo	
dichiarazione annuale	30 aprile	

Per il primo anno la norma ha previsto un diverso termine per l'invio dei dati disponendo che il flusso del primo semestre pervenga all'amministrazione entro il 25 luglio 2017.

Tuttavia come risulta dalla tabella 1 bis, sotto riportata, la disposizione non incide sul gettito dell'anno in quanto entro il mese di settembre saranno effettuate le relative elaborazioni assicurando pertanto che gli effetti conseguenti si producano nell'anno

Tabella 1 bis. Scadenze connesse alla trasmissione dei dati IVA da parte dei contribuenti – regime transitorio per il primo semestre dell'anno 2017

Periodo di riferimento	Flusso dei dati primo semestre 2017
mese di gennaio	25 luglio 2017
mese di febbraio	25 luglio 2017
mese di marzo	25 luglio 2017
Primo trimestre	25 luglio 2017
mese di aprile	25 luglio 2017
mese di maggio	25 luglio 2017
mese di giugno	25 luglio 2017
Secondo trimestre	25 luglio 2017
elaborazione e incrocio dati	settembre 2017
dati a disposizione del contribuente	Dal 1° ottobre 2017

Il cambio di paradigma, indurrà una maggiore *compliance*, rendendo edotti i contribuenti su eventuali anomalie:

- a) rispetto alle fatture da loro registrate e le corrispondenti registrate dai propri clienti/fornitori;
- b) riguardanti la situazione dei versamenti periodici.

Come ricordato sopra, i risultati in termini di gettito incrementale, possono essere ricondotti a due macro-categorie di interventi: le attività del tipo “cambia verso” e l’accelerazione del processo di realizzazione dei controlli automatizzati. A ciascuna di queste categorie è dedicato uno specifico paragrafo con le quantificazioni.

3. La strategia “cambia verso”

La strategia di organica di riduzione del gap IVA fondata su una più efficiente e tempestiva trasmissione delle informazioni sulle cessioni e sugli acquisti da parte dei contribuenti, e da una conseguente retroazione da parte dell’Agenzia, costituisce un deterrente per contrastare: il fenomeno degli omessi versamenti (punto b), l’evasione senza consenso (punto c) e le frodi (punto d). La stima del *gap* IVA imputabile a tali comportamenti, come evidenziato nel paragrafo 1, ammonta a circa **25 miliardi di euro**, di cui 8 ascrivibili ai mancati versamenti e 17 all’evasione senza consenso e alle frodi.

Ovviamente, la strategia che si propone non azzererà i fenomeni, sia perché esiste una categoria di contribuenti che è restia a rispondere agli stimoli alla *compliance* sia perché, a seguito dell’innovazione normativa, parte della platea potrebbe tendere a modificare i propri comportamenti orientandosi verso altre forme di evasione.

Per quantificare il fenomeno è necessario stimare un tasso di risposta dei contribuenti alle comunicazioni trimestrali che riceveranno. In merito si dispone solo del tasso di risposta osservato per l’invio delle lettere dello spesometro, effettuato nel corso del 2015, con riferimento all’anno d’imposta 2011. Tale tasso di risposta è risultato pari al 6%.

Occorre ricordare che l'incentivo previsto per regolarizzare spontaneamente la propria posizione, nel 2017, sarà molto più forte rispetto a quello che avevano i contribuenti con riferimento alle comunicazioni ricevute nel 2015. E' plausibile presupporre, inoltre, che un invio relativo ad un periodo impositivo recente risulti molto più efficace, anche perché inibisce la possibilità di porre in essere pratiche evasive ed espone il contribuente ad un rischio di essere accertato per un periodo molto più lungo.

Considerando gli aspetti appena menzionati si è stimato un tasso di risposta pari al 12%.

Da ultimo va considerata, in base alla tempistica prevista dalla tabella 1, che nel 2017 si osserveranno i benefici per solo due trimestri, mentre gli effetti relativi all'intero anno si avranno solo nel 2018.

3.1 *Il recupero ascrivibile alla riduzione dell'evasione senza consenso e alle frodi*

Dalle considerazioni svolte nel paragrafo 1 si ricava che la stima annuale dell'evasione ascrivibile all'evasione senza consenso e alle frodi ammonta a **17 miliardi** di euro.

Ipotizzando una equi ripartizione tra i trimestri, ogni tre mesi si evaderebbero **4,25 miliardi** di euro. Fissando un tasso di risposta alle comunicazioni cambia verso del 12%, si ottiene una stima del recupero atteso pari a **0,51 miliardi** ogni tre mesi.

A valle del recupero dell'IVA è lecito attendersi un recupero anche delle imposte dirette. Sulla base delle risultanze degli accertamenti si può stimare l'impatto a valle del recupero IVA, pari a **0,289** euro per ogni euro di IVA recuperata. Pertanto il gettito aggiuntivo derivante da una maggiore *compliance* IVA di 0,51 miliardi si stima in **0,15 miliardi** di euro ogni trimestre.

Sommando il dato IVA con quello delle dirette, il recupero atteso trimestrale ammonterebbe a **0,66 miliardi** di euro.

Considerando che nel 2017 l'effetto deterrente si esplicherà unicamente per due trimestri, mentre nel 2018 si avrà l'effetto complessivo su quattro trimestri, il recupero atteso annuo si quantifica nel seguente modo:

2017	1,32 miliardi
2018	2,64 miliardi

3.2 *Il recupero ascrivibile alla riduzione degli omessi versamenti*

Il gap IVA ascrivibile ai mancati versamenti è pari a 8 miliardi di euro.

Di questi, l'imposta IVA recuperata alle casse dell'erario, tramite i controlli automatizzati, ammonta, nella media degli anni più recenti⁸, a 1,23 miliardi di euro l'anno. A questa somma vanno aggiunti 0,18 miliardi riscossi a titolo di sanzioni, relative sia all'omesso pagamento dell'imposta sia al tardivo pagamento della stessa. Per un totale annuo pari a 1,4 miliardi.

Il tasso di recupero attuale è, pertanto del 15,4%. Con l'accelerazione delle trasmissioni dei dati delle fatture è ipotizzabile, anche a seguito delle comunicazioni c.d. "cambia verso", un incremento delle somme incassate pari a circa il 10% di 1,23 mld per un totale di circa euro 0,13 miliardi di euro con un tasso di recupero pari al 17,0%. La stima delle somme complessivamente recuperabili annualmente è pari a 1,36 miliardi e sanzioni pari a 0,20 miliardi, per un totale di 1,56 miliardi.

Se si ipotizza una equi ripartizione degli incassi nei quattro trimestri, si ottiene un importo relativo all'imposta pari a **0,34 miliardi** di euro e a **0,05 milioni** di sanzioni, ogni tre mesi.

⁸ La stima si fonda sulle somme incassate dai controlli automatizzati riscosse negli anni 2013-2015. Il criterio di contabilizzazione è di cassa e, quindi, non tiene in considerazione l'anno di imposta da cui si generano i flussi incassati. L'effetto distorsivo di tale sfasamento temporale è attenuato dal fatto che si considerano valori medi pluriennali.

Sommando le voci considerate, imposta e sanzioni si ottiene un ammontare trimestrale pari a **0,39 miliardi** di euro. Se si applica a questa cifra il tasso di risposta dei contribuenti, pari al 12%, si ottiene un recupero atteso trimestrale pari a **0,047 miliardi** per trimestre.

Considerando che nel 2017 l'effetto deterrente si esplicherà unicamente per due trimestri, mentre nel 2018 si avrà l'effetto complessivo su quattro trimestri, il recupero atteso annuo si quantifica nel seguente modo:

2017	0,09 miliardi
2018	0,19 miliardi

4. L'accelerazione dei controlli automatizzati

L'introduzione della comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, comporterà, nel breve periodo, un incremento di gettito del tributo ascrivibile all'incremento delle somme riscosse tramite i controlli automatizzati, dovuti all'anticipazione delle procedure necessarie ad espletare i controlli stessi, tenuto conto che la disposizione prevede che l'Agenzia delle entrate possa provvedere a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta anche prima della presentazione della dichiarazione annuale (secondo le modalità di cui all'articolo 54-bis, comma 2-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, indipendentemente dalle condizioni ivi dettate).

Gli incassi che scaturiscono dai controlli automatizzati relativi ai primi due trimestri del 2017 si avranno nel trimestre ottobre-dicembre dello stesso anno. Gli esiti delle successive 4 comunicazioni si realizzeranno nel 2018. Una volta a regime la procedura seguirà lo stesso scadenziario temporale. Occorre ricordare che, nel corso del 2017-2018 si incasseranno anche gli esiti dei controlli automatizzati condotti sulle dichiarazioni IVA annuali riferite agli anni di imposta 2014 e 2015, presentate, rispettivamente, negli anni 2015 e 2016. Pertanto, il gettito derivante dall'introduzione delle comunicazioni trimestrali, per i prossimi due anni, deve considerarsi aggiuntivo rispetto a quello già preventivato. Di contro, se non si osserveranno mutamenti nei comportamenti dei contribuenti, orientati verso una maggiore *compliance*, la parte incrementale degli incassi si esaurirà a partire dal 2019.

La stima si fonda sulle somme incassate dai controlli automatizzati riscosse negli anni 2013-2015, illustrate nel paragrafo 3.2. Nello stesso paragrafo si ricava che l'imposta recuperabile ammonta a 0,39 miliardi ogni trimestre. Da questi vanno sottratti i 0,047 miliardi attesi dall'azione cambia verso e, pertanto il valore potenzialmente recuperabile si attesta sul valore di 0,34 miliardi ogni tre mesi.

Con riferimento all'imposta dovuta è necessario calcolare anche gli interessi che verranno applicati. E' stato stimato un ritardo temporale di sette mesi, dal momento in cui le somme dovrebbero essere state versate e quelle in cui sono pagate a seguito del controllo. Il tasso medio annuo del 3,5% è stato, pertanto, ridotto al 2,0%. Applicando tale tasso all'imposta dovuta trimestrale si ottiene un totale di **0,01 miliardi** di euro.

Sommando tutte le voci considerate, imposta, sanzioni e interessi, si ottiene un ammontare trimestrale pari a **0,35 miliardi** di euro.

Il gettito totale trimestrale, da considerarsi come incrementale negli anni 2017-2018, è così determinato

2017	0,70 miliardi
2018	1,40 miliardi

5. La quantificazione complessiva

Nella tabella seguente si riporta la sintesi delle quantificazioni effettuate nei paragrafi precedenti.

Tabella riepilogativa del gettito incrementale, rispetto al 2016, stimato a seguito delle innovazioni normative richieste – dati in miliardi di euro.

Tributo/anno	2017	2018	2019
IVA per trasmissione dati fatture e corrispettivi	1,02	2,04	2,04
Imposte sui redditi per trasmissione dati fatture e corrispettivi	0,30	0,60	0,60
Riduzione omessi versamenti tramite cambia verso	0,09	0,19	0,13
Anticipazione controlli automatizzati	0,70	1,40	-
Totale	2,11	4,23	2,77

L'introduzione della trasmissione telematica trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute indurrà i contribuenti ad una maggiore fedeltà fiscale, riducendo, anche grazie alla strategia consistente in una più efficiente e tempestiva trasmissione ai contribuenti delle informazioni relative alle operazioni effettuate, il fenomeno degli omessi versamenti, l'evasione senza consenso e le frodi.

Considerata la tempistica di entrata in vigore della norma (anno 2017), il maggior gettito derivante dall'azione deterrente si realizzerà, per il primo anno, per solo due trimestri, mentre gli effetti relativi all'intero anno si avranno solo nel 2018, per entrare a pieno regime da tale esercizio.

La trasmissione trimestrale dei dati Iva e la disponibilità delle informazioni relative alla comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, inoltre, con riferimento agli anni 2017 e 2018, consentirà di anticipare le tempistiche di effettuazione dei controlli automatizzati e l'incasso delle somme richieste. Considerato che in detti anni insisteranno, altresì, gli effetti dei controlli automatizzati effettuati sulle dichiarazioni relative agli anni 2014 e 2015, l'effetto complessivo di incremento del gettito indicato nella tabella tenderà ad esaurirsi, a partire dall'anno 2019, a causa del riallineamento delle tempistiche di controllo. E', invece, da considerare strutturale l'incremento del tasso di recupero degli omessi versamenti, che passa dal 15,4% al 17,0%, con un conseguente aumento di gettito pari a 0,13 miliardi.

Comma 2. Credito d'imposta per il sostenimento dei costi di adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche

La disposizione prevede, a favore dei soggetti in attività nel 2017, ovvero che esercitano l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, per il sostenimento dei costi dovuti all'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche, per una sola volta, un credito d'imposta pari ad euro 100, spettante ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 50.000. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Sulla base delle risultanze dei dati dichiarativi, la platea interessata dalla misura agevolativa è pari a 2.425.950 di contribuenti. Conseguentemente, l'onere sul bilancio dello Stato può essere quantificato in euro 242,6 mln. I potenziali destinatari della misura agevolativa incrementale, prevista per i soggetti che esercitano, avendone i presupposti, l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 entro il 31 dicembre 2017 e che inviano i dati delle fatture secondo le modalità individuate dal nuovo articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010, pari ad euro 50, sono 747.580 contribuenti. Ipotizzando che l'opzione venga esercitata dal 5% della platea interessata (37.379 soggetti) l'onere derivante dalla misura agevolativa incrementale può essere quantificato in euro 1,869 mln.

La stima complessiva dell'onere sul bilancio dello Stato è, pertanto, quantificabile in 244,5 mln di euro.

Art. 4, comma 6, lettera a-bis) . Riconoscimento dell'aggio anche per la riscossione in modalità telematiche.

La disposizione al fine di contrastare l'evasione fiscale stabilisce che dal 1° gennaio 2017, l'aggio è riconosciuto anche per la riscossione in modalità telematiche. Sulla base dei dati forniti dalla competente Agenzia delle entrate si stima un onere di 4 milioni dal 2017, a cui si fa fronte con corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del DL n. 282/2004.

Comma 7. Depositi fiscali

Con riferimento ai beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, la nuova formulazione, che riguarda anche i beni introdotti in virtù di una cessione realizzata da cedenti nazionali, dispone che l'imposta dovuta all'atto dell'estrazione dal deposito IVA, ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato, sia assolta mediante versamento diretto, senza possibilità di compensazione.

Pertanto, il passaggio in un deposito IVA di beni di provenienza extracomunitaria non comporta più una modalità di assolvimento dell'imposta sostanzialmente differente rispetto a quella prevista per i beni oggetto di importazione senza l'introduzione in un deposito IVA, nel rispetto della reale finalità del regime sospensivo accordato a tale istituto.

Il soggetto responsabile dell'imposta dovuta all'atto dell'estrazione dal deposito IVA di un bene di provenienza extracomunitaria è individuato nel gestore del deposito - soggetto che in virtù delle procedure autorizzatorie attualmente previste presenta caratteri di affidabilità - il quale dovrà effettuare il relativo versamento in nome e per conto del soggetto estrattore. Quest'ultimo recupererà l'imposta con le ordinarie modalità legate all'esercizio del diritto alla detrazione.

Per effetto di tali modifiche si ha l'ulteriore vantaggio di contrastare efficacemente i fenomeni frodati legati a un utilizzo indebito dei depositi IVA.

Sono previsti obblighi di comunicazione da parte del gestore del deposito al momento dell'estrazione.

La struttura della norma incide profondamente sulle modalità di assolvimento del tributo contrastando efficacemente le frodi che possono realizzarsi nel settore.

Ai fini di una possibile stima degli effetti di maggior gettito ritraibili dall'entrata in vigore della norma si precisa che il valore delle merci attualmente introdotte nei depositi fiscali ammonta a circa 40 miliardi di euro, come risulta dalle informazioni al sistema informativo delle Dogane cui corrisponderebbe un IVA di circa 6 miliardi, una quota significativa delle quali è poi introdotta nel mercato domestico mentre una parte residua è ceduta ad operatori fuori dai confini nazionali.

Sulla base delle informazioni disponibili si può stimare in circa 2/3 la quota introdotta nel mercato domestico pari a circa 30 miliardi, cui corrisponde un IVA di 4 miliardi.

Adottando un metodo estremamente prudenziale si stima in circa il 10% la quota di imposta non riscossa per effetto di frodi, pari a circa 400 milioni.

La particolare efficacia della norma porta a ritenere che possano essere ridotte del 50% tali frodi con un maggior gettito a regime di 200 milioni e per il 2017 un maggior gettito di 150 milioni, attesa la decorrenza della norma dal 1 aprile 2017.

Art. 4-bis

(Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping).

La disposizione in esame è suscettibile di determinare maggiori entrate che prudenzialmente non vengono valutate. In ogni caso, le stesse, sono destinate dal comma 5 al Fondo ammortamento titoli di Stato.

Art. 4-ter

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

L'insieme delle disposizioni contenute nell'art. 4-ter, che apportano modifiche al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In particolare:

- la lettera a) consente ai titolari del deposito fiscale di prodotti energetici e di alcole e bevande alcoliche che si trovano in condizioni oggettive di difficoltà economica di richiedere la rateizzazione del proprio debito di imposta. L'istituto della rateizzazione, del quale vengono fissati i presupposti di applicazione e gli effetti conseguenti all'accoglimento dell'istanza, rappresenta una novità nel settore delle accise e costituisce un valido ausilio in un momento di congiuntura economica come quello attuale.

Le lettere b), c), d) ed e) concernenti rispettivamente, "i rimborsi dell'accisa", "il recupero dell'accisa e prescrizione del diritto all'imposta", "l'accertamento delle violazioni" e "l'utilizzo della posta elettronica certificata", creano un corpus organico e completo di disposizioni nei predetti ambiti per favorire il dialogo con gli operatori del settore attraverso la semplificazione delle procedure, nonché prevedono una migliore definizione dei ruoli e delle competenze dei vari attori che intervengono nel procedimento di accertamento, qualificando in maniera più puntuale la fase di avvio del medesimo procedimento e garantendo compiutamente, anche nelle verifiche documentali, il principio del contraddittorio tra amministrazione e operatori, già previsto dall'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le verifiche con accesso presso l'operatore.

Le lettere f) e o) n. 1), concernono la misura prevista a favore del trasporto merci e del trasporto persone. La proposta ha lo scopo di inserire il vigente beneficio nel quadro giuridico proprio del sistema fiscale dell'accisa e di risolvere anche talune problematiche sorte nella pratica gestione, assicurando agli utilizzatori maggiore certezza in ordine alla spettanza del beneficio.

La lettera g) si propone di colmare l'attuale vuoto normativo derivante dal venir meno dell'efficacia dei D.M. 13.8.1957 e D.M.1.8.1980, in materia di tenuta dei registri di carico e scarico, garantendo la permanenza dell'obbligo per i distributori di contabilizzare con regolarità i prodotti e di redigere il prospetto riepilogativo annuale, documento essenziale per corrispondere tra l'altro agli oneri di rendicontazione dell'erogato che fanno capo a questa Agenzia in virtù delle distinte leggi regionali. Inoltre è previsto l'obbligo di tenuta esclusivamente telematica delle contabilità da parte degli esercenti impianti non assistiti (*ghost*), al fine di ovviare alle difficoltà oggi riscontrate in sede di controllo e semplificare gli adempimenti per tale peculiare tipologia di distributori.

La lettera h) ha lo scopo di dare certezza sulla riconoscibilità dell'esenzione da accisa sull'alcole etilico previamente denaturato con denaturante speciale e impiegato negli usi di carburazione e combustione.

La lettera i) opera il riordino del regime autorizzatorio dei depositi fiscali nel settore dei prodotti alcolici introducendo un sistema modulato in ragione della configurazione impiantistica e modulato in funzione delle esigenze di cautela fiscale, tenuto conto delle distinte caratteristiche delle attività di produzione o di mero stoccaggio dei prodotti. Inoltre viene revisionato anche il profilo delle cauzioni, riducendone la misura all'1 per cento per tutti coloro che effettuano attività di fabbricazione e di rettificazione nonché per gli opifici promiscui di trasformazione e condizionamento di alcole etilico, i magazzini di invecchiamento spiriti e le fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri. La stessa misura viene anche prevista per gli operatori che aderiscono alla tenuta in forma telematica dei dati relativi alle contabilità dei prodotti.

La lettera l) riguardante taluni aspetti delle fasi di accertamento dell'accisa sulla birra, accoglie le istanze provenienti dagli operatori del settore quanto a particolari tipologie di produzioni e semplifica gli oneri a loro carico.

Le lettere m) ed n) si prefiggono la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli operatori nel settore del vino. In tale ottica, sono stati eliminati alcuni adempimenti relativi agli obblighi gestionali degli stabilimenti di produzione che costituiscono duplicazioni di informazioni già reperibili in base alle vigenti disposizioni recate dalla disciplina del settore agricolo.

La lettera o) n. 2) concerne l'impiego agevolato per i consumi di prodotti energetici per la produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali e per l'azionamento di macchine, impiegate nei porti, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo. Tale proposta opera una migliore definizione del campo di applicazione dell'agevolazione e si inquadra nella strategia di azioni volte a recuperare capacità competitiva ai porti nazionali garantendo certezza sulla spettanza del beneficio e riducendo gli oneri in capo ai destinatari dell'impiego agevolato già oggi operanti.

Art. 5

(Dichiarazione integrativa)

Ai fini della quantificazione degli effetti connessi all'entrata in vigore della disposizione, occorre preliminarmente chiarire che la stessa recepisce l'orientamento consolidato della giurisprudenza espresso di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite del 30 giugno 2016, n. 13378 circa l'emendabilità della dichiarazione favorevole al contribuente per correggere errori od omissioni che abbiano comportato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito o minor credito d'imposta.

A regime, gli effetti della norma vanno valutati rispetto ai tempi medi di lavorazione delle istanze di rimborso; essendo detti tempi di lavorazione contenuti nell'arco dell'anno, è ragionevole affermare che l'effetto di anticipazione non sia apprezzabile, restando di fatto indifferente l'utilizzo di una dichiarazione integrativa, con compensazione nell'anno successivo, o l'istanza di rimborso erogato di regola (in presenza di fondi capienti) nell'arco di un anno.

Si precisa che le modifiche introdotte all'articolo 5 del decreto legge 193 del 2016 dalla Camera dei Deputati non producono significativi effetti di gettito.

Va infatti considerato che è stata prevista sostanzialmente:

1. una riformulazione della disciplina della dichiarazione a favore ai fini IVA per allinearla a quella predisposta ai fini delle imposte dirette e per meglio definire alcuni aspetti dichiarativi. A tale riformulazione non si possono ascrivere effetti di gettito, analogamente a quanto previsto con riferimento alle disposizioni originariamente introdotte dal decreto-legge in materia di imposte dirette;
2. la possibilità di utilizzare immediatamente in compensazione i crediti che nascono da dichiarazioni integrative a favore originate dal fatto che sono stati commessi errori contabili. Al riguardo si osserva che i principi contabili nazionali ed internazionali (OIC 29 e IAS 8) prevedono delle metodologie di correzione degli errori commessi nella redazione di uno o più bilanci degli esercizi precedenti. L'Agenzia, per evitare arbitraggi di competenza, nella circolare 31/E del 2013 ha richiesto di gestire queste correzioni con una procedura volta ad attribuire i componenti positivi e negativi di reddito emergenti da tali correzioni al periodo nel quale dovevano essere correttamente imputati. Nell'ambito di questa procedura, in virtù di tale interpretazione, era possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore per far valere, tra l'altro, anche il credito nascente dalla emersione di maggiori componenti negativi o minori componenti positivi connessi alle correzioni effettuate. E' quindi evidente che la modifica in commento non produce alcun effetto negativo in termini di gettito perché si limita a confermare l'attribuzione di un diritto già pacificamente riconosciuto secondo l'attuale prassi amministrativa, evitando che lo stesso possa venir meno a seguito della adozione delle nuove metodologie di integrazione;
3. l'introduzione del comma 6-quinquies volto a confermare la possibilità (per chi non presenta dichiarazione integrativa a favore) di far valere in sede di accertamento e contenzioso i componenti di reddito che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile, esibendo idonea documentazione". Anche in questo caso si osserva che la modifica normativa non produce effetti di gettito perché si limita a confermare un diritto (Resta fermo ..) che emerge da consolidati orientamenti giurisprudenziali (vedi da ultimo Cassazione SS. UU 13378 del 30 giugno 2016 in base alla quale... "il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini della dichiarazione di cui alla dichiarazione integrativa..., può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria allegando errori... commessi nella redazione della dichiarazione, incidendo sull'obbligazione tributaria").

In base al testo della disposizione sarà possibile chiarire che il credito derivante da una dichiarazione integrativa a favore, presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, non può essere utilizzato immediatamente in compensazione, neanche nel caso in cui si pensi di avvalersene in compensazione cosiddetta interna o verticale, vale a dire a scomputo della medesima imposta e che i componenti di reddito che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria potranno farsi valere anche in sede di accertamento con adesione, ovviamente limitatamente a quelli che riguardano il medesimo periodo d'imposta oggetto di accertamento, oltre che in contenzioso.

Articolo 5, comma 2-bis e 2-ter

La disposizione in esame, modificando la lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 del TUIR, dispone che le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, possono essere scomutate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. La legislazione vigente prevede invece che le ritenute operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi si scomutino dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi.

Con la presente disposizione viene quindi introdotta la facoltà, per il soggetto dichiarante, di scegliere se scomutare le ritenute di acconto operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione di imposta dell'anno in corso oppure dell'anno successivo. A titolo esemplificativo, le ritenute di acconto sui redditi di competenza 2016 operate dal sostituto di imposta nel 2017, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, possono essere scomutate dal soggetto dichiarante nella dichiarazione dei redditi 2016 oppure in quella dell'anno 2017.

Sulla base di quanto descritto, sotto l'aspetto strettamente finanziario si stima che la disposizione possa essere suscettibile di determinare effetti positivi di cassa, seppure di non rilevante entità, nel primo anno di applicazione della norma.

Art. 5-bis

(Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA afferente),

Le accise attualmente in contestazione, afferenti i periodi d'imposta antecedenti all'1.4.2010, ammontano a circa 80 milioni di euro. I casi, oggi ancora sub judice, superano la normale alea che fisiologicamente connota gli esiti dei processi tributari; ciò in quanto la normativa primaria, sia nazionale che comunitaria, posta a base delle fattispecie tipiche e la correlata documentazione di prassi formatasi nel tempo, hanno reso incerta la corretta disciplina normativa da applicare. Da una parte si è creato un legittimo affidamento scaturente da una interpretazione estensiva della direttiva 92/12/CEE, dall'altra un integrale ridimensionamento del fenomeno dante causa all'inesigibilità dell'imposta, ristrettosi ai soli casi di perdita irrimediabile del prodotto e conseguente inutilizzabilità dello stesso.

La normativa qui proposta determina un effetto deflattivo del contenzioso ancora in atto, garantendo all'erario un introito certo nello spazio temporale breve e/o medio, non inferiore ad un quinto della pretesa originaria, oggi integralmente in contestazione.

Pertanto, in caso di integrale adesione alla ipotesi dettata dalla norma ne scaturisce un gettito erariale, che prudenzialmente non viene al momento stimato e potrà essere determinato a consuntivo.

Oltre a ciò rimane integra la facoltà di esigere l'imposta nei confronti dei responsabili delle fattispecie di reato, allo stato non quantificabile.

Artt. 3 e 6

(Definizione agevolata e potenziamento della riscossione)

Ai fini della valutazione degli impatti della definizione agevolata dei carichi affidati a Equitalia, attraverso il pagamento della sola quota capitale e della quota interessi da ritardata iscrizione a ruolo, quindi al netto delle sanzioni e degli interessi moratori, sono stati utilizzati i dati relativi alla situazione attuale del magazzino ruoli.

Per la costruzione degli impatti sono state utilizzati i seguenti criteri, coerenti con la nuova formulazione dell'art. 6:

- 1) applicazione ai carichi consegnati a tutto il 31/12/2016 (con valutazione specifica di quelli già consegnati al 30 settembre 2016 e non pagati a tale data e una valutazione, sulla base dell'andamento tendenziale storico, di quelli dell'ultimo trimestre che risulteranno non pagati alla data del 31 dicembre 2016);
- 2) esclusione dei carichi non definibili in via agevolata (es: Sentenze di condanna della Corte dei Conti, Risorse Proprie della Unione Europea, Sanzioni penali, aiuti di Stato);
- 3) adesione alla definizione agevolata attraverso il pagamento della quota capitale e delle quota interessi di ritardata iscrizione a ruolo, al netto quindi della quota "sanzione";
- 4) pagamento dell'importo da corrispondere per l'adesione agevolata nella misura 70% nel 2017 e del 30% nel 2018.

Il carico interessato dalla definizione agevolata è costituito dal carico affidato (o che sarà affidato) a tutto il 31 dicembre 2016 al netto degli sgravi per indebiti, riscossioni e sospensioni (Tabella 1) e le stime rappresentate in seguito non tengono conto del possibile effetto negativo sugli incassi relativi ad atti emessi dagli enti creditori nella fase antecedente all'affidamento del carico a Equitalia, per i quali il termine di pagamento sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 193/2016. Ciò in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 4 del DM 3 settembre 1999 n. 321, i carichi, per intendersi consegnati all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016, dovranno essere trasmessi a Equitalia entro il precedente 15 dicembre.

Tabella 1 – Somme interessate da Definizione Agevolata con raffronto precedente ipotesi ruoli 2000-2015

Residuo 2 - carico gravi, riscossioni, sanzioni Totale Euro/mln	Ruolo tutto il 31/12/2015 (chiusa relazione 16/01/16)	Ruolo tutto il 30/09/2016	Stima IV trimestre 2016	TOTALE RUOLI AL 31/12/2016
A) Residuo ruoli	722,42	774,91	28,52	803,43
A1) di cui Residuo Escluso dalla Def. agevolata (sanzioni CdC, risorse proprie EU, Sanzioni penali)	8,78	9,59	0,51	10,10
A2) di cui Residuo Incluso nella Def. Agevolata	713,64	765,32	28,01	793,33
A2.1) di cui quota Capitale da corrispondere per aderire alla Def. Agevolata	397,32	427,16	16,62	443,78
A2.2) di cui quota Interessi ritardata Iscrizione a ruolo da corrispondere per aderire alla Def. Agevolata	52,90	56,80	2,14	58,94
di cui Capitale + Interessi da corrispondere	450,23	483,96	18,76	502,72
A2.3) di cui quota Sanzioni oggetto della Def. Agevolata	263,41	281,36	9,25	290,61

Stima del gettito da Definizione Agevolata

Nella tabella che segue viene rappresentato, distintamente per anno di affidamento, il carico residuo con evidenza della quota capitale, interessi e relative sanzioni che rappresentano mediamente il 37% del residuo.

Tabella 2 Magazzino residuo – quote capitale, sanzione e interessi/
Importi in miliardi di euro

DATA CONSEGNA RUOLO	"Magazzino residuo" incluso nella Definizione Agevolata	Di cui Quota Capitale	Di cui Quota Interessi	Di cui quota Sanzioni
	Al netto quote non sanabili			
2016	79,7	46,5	6,0	27,2
2015	73,2	42,5	5,5	25,2
2014	72,5	43,4	5,1	24,0
2013	67,3	38,3	4,9	24,2
2012	67,5	37,1	4,5	25,9
2011	63,8	35,8	4,5	23,5
2010	59,9	34,5	3,8	21,6
2009	51,3	28,4	3,0	19,8
2008	40,9	23,7	2,5	14,7
2007	42,7	23,3	3,0	16,4
2006	42,5	24,2	3,4	14,9
2005	32,1	16,6	2,5	13,0
2004	21,9	11,9	1,9	8,0
2003	16,3	8,7	1,7	5,9
2002	15,8	7,5	1,7	6,6
2001	16,8	8,2	2,0	6,7
2000	29,2	13,2	2,9	13,0
Totale	793,3	443,8	58,9	290,6

Tale magazzino è composto per il 19% da soggetti falliti, per l'11% da soggetti deceduti e ditte cessate, per il 12% da nullatenenti e per il 44% da soggetti per i quali sono già state effettuate azioni cautelari o esecutive che non hanno prodotto riscossione.

Per stimare il tasso di adesione, inteso come percentuale dell'importo che sarà oggetto di definizione agevolata rispetto all'importo potenzialmente definibile, si è partiti dall'analisi dell'ultimo provvedimento simile per volumi coinvolti ovvero quello del 2002 (art. 12 della legge n. 289/2002) che aveva registrato, sulla base delle informazioni oggi disponibili e riferite ai ruoli consegnati nel primo semestre 2001 e nel

2000, un tasso di adesione, per le due annualità, rispettivamente dell'8,96% e dell'8,41%. Vi è da dire che, rispetto all'attuale provvedimento in cui vengono escluse le sole sanzioni, la norma del 2002 consentiva l'adesione con il pagamento del 25% dell'intero importo iscritto a ruolo (capitale, sanzioni e interessi di ritardata iscrizione a ruolo).

Nella determinazione del tasso di adesione per l'attuale misura si è tenuto conto che la riscossione si concentra per il 75-80% nei primi 4 anni dall'affidamento del carico e decresce nel tempo. Pertanto, assegnando ai carichi più recenti il tasso di adesione del provvedimento del 2002 (8,96% per il 2016 e 8,41% per il 2015), si è determinato un tasso di adesione (tasso "standard") decrescente in base alla vetustà del ruolo: per i carichi affidati nel 2000 tale percentuale si riduce infatti allo 0,25%.

Per i carichi del secondo semestre 2016, in parte stimati, il tasso di adesione è stato maggiorato al 9,5% in quanto, trattandosi di carichi appena notificati, è plausibile l'adesione di quei contribuenti che avrebbero comunque pagato in unica soluzione entro i 60 giorni dalla notifica anche in assenza dell'agevolazione.

E' stato necessario poi introdurre ulteriori correttivi che considerassero il differente grado di riscuotibilità per i diversi sottoinsiemi di contribuenti:

- interessati da procedure concorsuali (stima tasso di adesione 0,40 %).
- con azioni cautelari o esecutive (stima tasso di adesione ridotto del 70%).
- nullatenenti, società cessate o soggetti deceduti (tasso di adesione ridotto del 99%).

Tabella 3: Riepilogo tassi di adesione stimati

ANNO DI CONSEGNA DEL RUOLO	TASSO DI ADESIONE				
	Standard (vetustà del ruolo) <small>Stima su definizione ex art. 12 L. 289/2002</small>	Soggetti con dilazione in essere <small>Stima su definizione ex art. 12 L. 289/2002 ridotta del 50%</small>	Soggetti in procedura concorsuale <small>Percentuale di incassi su magazzino falliti</small>	Soggetti con azioni cautelari/esecutive già effettuate <small>Stima su definizione ex art. 12 L. 289/2002 ridotta del 70%</small>	Soggetti nullatenenti o deceduti o società cessate <small>Stima su definizione ex art. 12 L. 289/2002 ridotta del 99%</small>
2016 II sem.	9,50%	9,50%	0,40%	2,85%	0,09%
2016 I sem.	8,96%	4,48%	0,40%	2,69%	0,09%
2015	8,41%	4,20%	0,40%	2,52%	0,08%
2014	8,00%	4,00%	0,40%	2,40%	0,08%
2013	7,00%	3,50%	0,40%	2,10%	0,07%
2012	6,00%	3,00%	0,40%	1,80%	0,06%
2011	5,00%	2,50%	0,40%	1,50%	0,05%
2010	4,00%	2,00%	0,40%	1,20%	0,04%
2009	3,00%	1,50%	0,40%	0,90%	0,03%
2008	2,50%	1,25%	0,40%	0,75%	0,03%
2007	2,00%	1,00%	0,40%	0,60%	0,02%

2006	1,50%	0,75%	0,40%	0,45%	0,02%
2005	1,25%	0,63%	0,40%	0,38%	0,01%
2004	1,00%	0,50%	0,40%	0,30%	0,01%
2003	0,75%	0,38%	0,40%	0,23%	0,01%
2002	0,50%	0,25%	0,40%	0,15%	0,01%
2001	0,25%	0,13%	0,40%	0,08%	0,00%
2000	0,25%	0,13%	0,40%	0,08%	0,00%

L'applicazione dei diversi tassi di adesione al magazzino residuo determina un valore del magazzino potenziale per la definizione agevolata ("magazzino definito") di circa 12,8 miliardi con un tasso di adesione medio dell'1,62%.

L'importo delle quote da pagare (capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo) rilevato per ogni sottoinsieme di contribuenti (nullatenenti, falliti, ecc.) determina la stima di incasso da definizione agevolata che, complessivamente, risulta pari a 9,018 miliardi di euro (70% del "magazzino definito") come dettagliato nella Tabella 4.

Tabella 4 Impatto Definizione Agevolata
Importi in milioni di euro

ANNO DI CONSEGNA DEL RUOLO	"Magazzino residuo"	"Magazzino definito"		Incasso Atteso	
		Importo	Tasso di Adesione medio	Importo	% su Magazzino definito
2016	79.693	3.029	3,80%	2.159	71,3%
2015	73.196	2.027	2,77%	1.433	70,7%
2014	72.470	1.802	2,49%	1.298	72,0%
2013	67.335	1.341	1,99%	915	68,2%
2012	67.498	1.037	1,54%	703	67,8%
2011	63.787	831	1,30%	565	68,0%
2010	59.926	605	1,01%	409	67,6%
2009	51.288	396	0,77%	258	65,2%
2008	40.943	276	0,67%	187	67,8%
2007	42.678	233	0,55%	148	63,6%
2006	42.451	178	0,42%	119	66,8%
2005	32.055	120	0,37%	73	60,5%
2004	21.905	64	0,29%	42	65,6%

2003	16.321	38	0,23%	25	66,7%
2002	15.775	29	0,18%	17	58,8%
2001	16.843	18	0,11%	11	62,6%
2000	29.169	30	0,10%	17	58,3%
TOTALE	793.331	12.834	1,62%	9.018	70,3%

Sulla stima dell'importo incassabile da definizione agevolata interviene però significativamente anche la presumibile minore propensione all'adesione per i soggetti che attualmente hanno una rateizzazione in corso o che preferiranno usufruire della rateizzazione "ordinaria" e per i quali il pagamento, seppur ridotto, ma da corrispondere in due annualità, potrebbe essere meno conveniente rispetto ad un piano di dilazione pluriennale.

Sulla base di tale valutazione di minor "appetibilità", che la misura agevolativa potrà avere rispetto all'istituto della rateazione "ordinaria", il tasso di adesione dell'1,62% viene rideterminato nell'1,30%, con conseguente rideterminazione del magazzino definito e degli incassi attesi a 7,2 miliardi di euro (Tabella 5).

Tabella 5 Incassi attesi Definizione Agevolata
Importi in milioni di euro

ANNO DI CONSEGNA DEL RUOLO	"Magazzino residuo"	"Magazzino definito"		Incasso Atteso	
		Importo	Tasso di Adesione Medio	Importo	% su Magazzino definito
Totale	793.331	10.313	1,30%	7.247	70,3%

Impatti sul flusso finanziario incassi da ruolo 2017 – 2018 – 2019

Per la determinazione del flusso finanziario nel triennio 2017 – 2019 (v. Tabelle 6 e 7) è stata individuata la curva storica di riscossione registrata nel periodo 2012 - 2015⁹ da applicare allo stock dei carichi affidati, al netto dei provvedimenti di sgravio e di sospensione intervenuti.

Sui carichi consegnati, esclusi dalla definizione agevolata o per i quali, seppur potenzialmente compresi, non è stata prevista l'adesione, l'ipotesi di incasso tiene conto dell'applicazione della curva storica di riscossione ridotta di una percentuale, stimata al 50%, per l'esercizio 2017.

La ragionevolezza di tale riduzione deriva dalla necessità di considerare l'effetto del minor tasso di assolvimento alle obbligazioni tributarie che, con ogni probabilità, verrà registrato per coloro che, pur

⁹ cfr. Attività di referto al Parlamento della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato

avendone la teorica possibilità e avendo già subito in passato procedure di riscossione coattiva, non aderiranno alla misura agevolativa in quanto privi di sufficienti disponibilità finanziarie.

Sempre in merito alla riduzione della curva storica di riscossione, applicata per le previsioni degli incassi da ruolo per l'anno 2017 (- 50%), è necessario anche considerare che la riscossione subirà, almeno per buona parte dell'esercizio, una più che prevedibile riduzione derivante dalla ridotta attività che l'Agente della Riscossione potrà mettere in atto fino alla rendicontazione finale degli esiti della misura agevolativa.

La riduzione del 50%, per contemplare l'esaurirsi di tali effetti con il passare del tempo, è stata portata al 30% per l'anno 2018 ed al 20% per l'anno 2019.

Le stime delle riscossioni del prossimo triennio, che andranno ad aggiungersi alle somme riscosse per definizione agevolata, potranno avere un trend di crescita in ragione degli interventi normativi, riguardanti il potenziamento dell'attività di riscossione, che potranno concretizzarsi nella loro efficacia, a seguito dell'adeguamento dei processi e delle procedure, a partire dall'anno 2018.

Ampliamento dell'ambito applicativo ai carichi affidati nel 2016 e estensione del periodo di rateizzazione della Definizione Agevolata (80% nel 2017 e 20% nel 2018)

Mantenendo fermo il volume delle riscossioni attese sui carichi consegnati, esclusi dalla definizione agevolata o per i quali, seppur potenzialmente compresi, non è stata prevista l'adesione, si è proceduto ripartendo le somme da corrispondere nella misura del 70% nel 2017 e del 30% nel 2018 e stimando un tasso di adesione medio dell'1,30%.

Tabella 6 – Flusso finanziario 2017 – 2019.
Pagamento del 70% nel 2017 e del 30% nel 2018 - Tasso medio 1,30%

Importi in milioni di euro

Impatto definizione agevolata			Totale riscossione								
Magazzino residuo	Dilazione pagamento (n. anni)	Incasso atteso da definizione agevolata	2017			2018			2019		
			Totale	da Def. Agevolata	da magazzino non definito in via agevolata e da nuovi carichi	totale	da Def. Agevolata	da magazzino non definito in via agevolata e da nuovi carichi	totale	da Def. Agevolata	da magazzino non definito in via agevolata e da nuovi carichi
793.331	2	7.247	10.504	5.073	5.431	9.707	2.174	7.533	8.477	0	8.477

Tabella 7 Flusso finanziario 2017 – 2019 ambito applicativo carichi dal 2000 al 2016

Importi in miliardi di euro

	Stima riscossione			
	2017	2018	2019	Tot
Stima riscossioni complessive su ruoli senza interventi normativi a sostegno della riscossione	8,2	8,2	8,2	24,6
Con definizione agevolata in unica soluzione o in rate scadenti per il 70% dell'importo nel 2017 ed il 30% nel 2018	10,5	9,7	8,5	28,7
Effetto interventi di potenziamento della riscossione (cassa)	0,0	0,5	0,5	1,0
Differenza	2,3	2	0,8	5,1

Si precisa che il maggior gettito quantificato nella tabella si riferisce a ruoli di pertinenza erariale, INPS e INAIL. Gli incassi degli enti territoriali saranno acquisiti direttamente ai bilanci dei medesimi.

Le stime delle riscossioni del prossimo triennio, che andranno ad aggiungersi alle somme riscosse per definizione agevolata, potranno avere un trend di crescita in ragione degli interventi normativi riguardanti il potenziamento dell'attività di riscossione, che potranno concretizzarsi nella loro efficacia, a seguito dell'adeguamento dei processi e delle procedure, a partire dall'anno 2018.

In particolare, si dovrà tenere conto delle disposizioni che, in ragione della prevista integrazione tra Agenzia delle entrate ed Equitalia, consentono l'utilizzo, ai fini dell'esercizio delle funzioni della

riscossione nazionale, delle banche dati e delle informazioni alle quali la stessa Agenzia è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, evitando la ripetizione di attività di pignoramento per lo stesso debitore, estendendo così, a parità di produzione, la platea di soggetti sui quali mettere in atto mirate procedure di recupero coattivo.

Effetti derivanti dalla disponibilità di maggiori informazioni

Nel periodo dal 1/1/2015 – 31/12/2015 sono stati attivati n. 239.000 pignoramenti presso terzi. Da un'analisi a campione si assume che circa il 40% (95.600) delle attività di pignoramento presso terzi derivano dall'accesso alla banca dati dei Rapporti Finanziari e solo il 18% di questi hanno generato una riscossione che mediamente è stata stimata in Euro 5.700 per ciascuna azione positiva/parzialmente positiva.

Stima dei possibili effetti

Con il prevedibile aumento dei volumi di produzione (nel periodo 01/01/2016 – 30/09/2016 sono state consuntivate circa n. 300.000 procedure presso terzi ex art. 72 bis) e potendo meglio indirizzare l'attività, grazie alla disponibilità di informazioni aggiuntive, si stima un sensibile incremento della percentuale di efficacia con una conseguente aumento delle riscossioni stimato in 483 milioni di Euro.

Tabella 6

Periodo	Pignoramento presso terzi 72bis	Di cui su rapporti di conto corrente	% con esito negativo	Numero atti con esito negativo	% con esito positivo/parzialmente positivo	Numero atti con esito positivo/parzialmente positivo	Importo medio riscosso per ciascun atto con esito positivo/parzialmente positivo	Importo riscosso
2015	239.000	95.600	82%	78.392	18%	17.208	5.700	98.085.600,00
2017 (stima)	300.000	120.000	15%	18.000	85%	102.000	5.700	581.400.000,00
							Stima maggiore riscossione	483.314.400,00

Complessivamente l'incremento strutturale ammonta a circa 483 mln.

Art. 6, comma 12-bis

(Comunicazioni di inesigibilità)

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Art. 7

(Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate)

La disposizione in esame riapre i termini per avvalersi della procedura di collaborazione volontaria (art. da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227) sino al 31 luglio 2017. Possono avvalersi della procedura i soggetti che non avevano presentato l'istanza in precedenza ed è prevista la possibilità di integrare l'istanza, i documenti e le informazioni, entro il 30 settembre 2017.

Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.

Si presume, salvo prova contraria, che se la collaborazione volontaria abbia ad oggetto contanti o valori al portatore gli stessi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti.

Complessivamente, al momento non si quantificano effetti di gettito connessi alla riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria.

Art. 7 bis

(Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione dell'osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore)

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta effetti sulla finanza pubblica

Art. 7 ter

(Esenzione dell'Autorità nazionale anticorruzione dal vincolo di riduzione delle spese di funzionamento)

La disposizione prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esclusione dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) dal vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 7-quater, comma 1

(Presunzione relativa ai prelievi bancari e agli importi riscossi)

Nelle circolari dell'Agenzia delle entrate gli uffici sono stati invitati a non tenere conto di prelievi e versamenti ragionevolmente riconducibili ad esigenze di vita quotidiana. La scarsa entità dei prelievi giornalieri e mensili complessivi non rilevante ai fini della presunzione, prevista dalla norma di carattere procedurale, anche considerata l'ampia gamma di strumenti deflativi del contenzioso, fa ragionevolmente escludere la presenza di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7-quater, commi 2-5

(Criterio di valutazione fiscale della conversione dei saldi di conto per le stabili organizzazioni all'estero)

Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4, intervengono all'articolo 110 del TUIR modificando il criterio di valutazione fiscale della conversione dei saldi di conto per le stabili organizzazioni all'estero e per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera. In particolare, viene previsto che la valutazione dei predetti saldi avviene secondo i criteri stabiliti dai corretti principi contabili; la legislazione vigente, invece, prevede che la valutazione avviene sulla base del cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Dall'esame delle variazioni fiscali relative a poste espresse in valuta estera desumibili dalle dichiarazioni dei redditi delle ultime due annualità disponibili (anni d'imposta 2013 e 2014) risulta una sostanziale invarianza tra le variazioni in aumento e quelle in diminuzione. Pertanto, alla modifica in esame non si ascrivono effetti di gettito.

La disposizione di cui al comma 5 interviene sull'articolo 54 del TUIR, escludendo dalla determinazione del reddito di lavoro autonomo le prestazioni di viaggio e di trasporto acquistate direttamente dal committente in quanto non costituiscono compensi in natura. Dall'entrata in vigore della disposizione non derivano effetti in termini di gettito in quanto la stessa ha sostanzialmente natura semplificatrice e si configura come una mera partita di giro (in tal modo si evita, per i

professionisti, la procedura che prevede il riaddebito in fattura di tali spese al committente e la conseguente deduzione del medesimo valore quale componente negativo di reddito).

Art. 7-quater, commi 6-13

(Notificazioni ai contribuenti imposte per legge relative ad atti e avvisi tributari)

Le disposizioni dei primi tre commi sono finalizzate a potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti, prevedendo l'utilizzo, in alternativa alle vigenti modalità di notifica degli atti tributari, della posta elettronica certificata. Da dette norme deriverà sicuramente, a partire dal 2017, una riduzione dei costi rispetto alle modalità di notifica tradizionali, che al momento prudenzialmente non vengono stimati. Dovendo ipotizzare una fase di avvio ed i connessi tempi organizzativi, non si è ritenuto opportuno considerare tutte le tipologie di atti che potranno in futuro beneficiare di questa nuova modalità di notifica che sono stimati (sulla base dei dati dell'esercizio 2014) complessivamente in oltre 800.000. Il costo unitario di tali notifiche, tramite l'attuale servizio postale, è di circa 11 euro. Le disposizioni dei commi 4 e 5 allineano le disposizioni relative agli atti della riscossione.

Le disposizioni dei commi 6 e 7 prevedono l'utilizzo, in alternativa alle vigenti modalità di notifica degli atti relativi alle operazioni catastali, della posta elettronica certificata, con una conseguente riduzione dei costi rispetto alle modalità di notifica tradizionali, a decorrere dall'anno 2017, che al momento prudenzialmente non viene quantificata.

Art. 7-quater, commi 14-15

(Termine di consegna ai contribuenti delle certificazioni uniche)

Le disposizioni prevedono che le certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati, a partire da quelle riferite al periodo d'imposta 2016, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

Le disposizioni modificano, pertanto, il termine entro il quale le certificazioni sono consegnate agli interessati, attualmente fissato al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

L'intervento è finalizzato a consentire una più agevole gestione del processo da parte dei sostituti d'imposta tenuti alla capillare distribuzione delle certificazioni ai percipienti.

Resta fermo il termine del 7 marzo per la trasmissione telematica delle certificazioni all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 6-quinquies, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

Si evidenzia che le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi per l'Erario.

Art. 7-quater, commi 16-20

(Razionalizzazione dei termini per la trasmissione dei documenti e informazioni e per i versamenti)

Alla disposizione non si ascrivono sostanziali effetti di gettito.

Art. 7-quater, commi da 21 a 22

(Comunicazioni registrazioni IVA)

Le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 intervengono sull'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze del 24 dicembre 1993 eliminando l'obbligo di comunicazione delle avvenute registrazioni degli acquisti effettuati presso gli operatori economici residenti nella Repubblica di San Marino. Alle citate disposizioni non si ascrivono effetti di gettito.

Art. 7-quater, comma 23

(Dichiarazione degli immobili detenuti all'estero)

Per quanto riguarda il sistema di tassazione degli immobili all'estero, l'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, prevede di indicare nella dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, attraverso la compilazione del quadro RW. Qualora il contribuente presenti la dichiarazione precompilata o il modello 730, lo stesso è tenuto a produrre in via autonoma la dichiarazione modello Unico contenente il quadro RW con una moltiplicazione degli adempimenti dichiarativi.

La disposizione semplifica l'adempimento dichiarativo, consentendo al contribuente di compilare il quadro RW all'atto dell'acquisizione dell'immobile e non compilandolo nelle dichiarazioni degli anni successivi, nel caso in cui, rispetto alla detenzione di immobili situati all'estero, non siano intervenute modifiche rispetto al primo periodo d'imposta.

La memorizzazione al Sistema delle informazioni fornite per l'anno di acquisto dell'immobile, unitamente alla permanenza dell'obbligo in caso di variazioni e all'intensificazione dello scambio di informazioni, si ritiene possano garantire la continuità e l'efficacia del presidio. Per tali motivi il trade-off tra le contrapposte esigenze di efficienza del controllo e semplificazione per il contribuente, appare bilanciato e la modifica non è idonea a determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello stato.

Art. 7-quater, comma 24

(Disposizioni in materia di cedolare secca)

Con la disposizione si intende dare rilevanza al comportamento concludente adottato dal contribuente ai fini del mantenimento del regime sostitutivo, prevedendo contestualmente l'applicazione di una sanzione in misura fissa, per l'omessa o tardiva comunicazione dell'opzione.

In ogni caso, l'omessa o tardiva opzione per il regime della cedolare secca in sede di proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione già esercitata in sede di registrazione del contratto ovvero nelle annualità successive, qualora il contribuente mantenga un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

Alla disposizione non si ascrivono sostanziali effetti di gettito.

Art. 7-quater, commi 25 e 26

(Assolvimento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari)

La norma prevede che il pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari possa essere effettuato in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

A legislazione vigente, infatti, il bollo sugli assegni circolari viene corrisposto tramite modello F23 oppure, in alternativa, tramite utilizzo di carta bollata, contrassegni telematici o bollo a punzone.

Rimangono ferme le modalità di liquidazione dell'imposta e la relativa aliquota (previste nella nota 2 all'articolo 10 della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642).

Le nuove modalità di assolvimento generano, peraltro, per gli enti che esercitano l'opzione, un "anticipo" di cassa derivante dal peculiare sistema di versamento del bollo virtuale che prevede il pagamento dell'imposta provvisoriamente liquidata in ratei bimestrali, nonché il pagamento in acconto per l'anno successivo di una somma pari al 95% dell'imposta provvisoriamente liquidata.

I contribuenti interessati dalla modifica sono essenzialmente quelli che già utilizzano la modalità virtuale per l'assolvimento dell'imposta di bollo su altri atti e documenti. Inoltre, avendo la delega di pagamento F23 un costo maggiore per l'Agenzia rispetto a quella F24, la modifica non è idonea a determinare maggiore oneri a carico del bilancio dello stato.

Art. 7-quater, commi da 27 a 30

(Scelte per i regimi opzionali)

Attualmente, i regimi opzionali del consolidato fiscale (artt. 117 e seguenti del TUIR), della trasparenza (artt. 115 e 116 del TUIR) e della c.d. Tonnage Tax (artt. 155 e seguenti del TUIR) prevedono, alla scadenza dell'opzione, per i contribuenti che intendano continuare ad avvalersene, l'obbligo di comunicare il rinnovo dell'opzione all'amministrazione finanziaria.

Le disposizioni sono finalizzate a semplificare gli adempimenti, prevedendo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, il rinnovo automatico dell'opzione ed eliminando, quindi, la necessità dell'apposita comunicazione. I contribuenti che, invece, non intendono rinnovare l'opzione sono tenuti a comunicare la relativa revoca secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

La disposizione ha carattere procedurale e, pertanto, all'entrata in vigore della stessa non si ascrivono effetti di gettito.

Art. 7-quater, comma 31

(Presentazione in forma cartacea dei modelli di pagamento F24)

La disposizione, per i versamenti effettuati dai soggetti non titolari di partita IVA, ripristina, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, le modalità di versamento previgenti all'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che non obbligavano tali contribuenti all'utilizzo del canale telematico nel caso in cui il saldo finale del modello F24 fosse di importo superiore a mille euro.

Pur essendo l'intervento di cui all'art. 11, comma 2 e, in particolare quello interessato dalla lettera c) soppressa dalla presente disposizione, inserito nel solco già tracciato dall'art. 37, commi 49 e 49-bis, del decreto-legge n. 223/2006, concernente i soggetti titolari di partita IVA e pur rispondendo lo stesso oltre che alla necessità di sviluppo dei canali telematici di versamento e di maggiore efficacia dei controlli, a ragioni di spending review (l'utilizzo dei canali telematici degli intermediari, rispetto all'acquisizione del modello cartaceo allo sportello, consente, infatti, di ottenere risparmi sul piano dei compensi, in termini di commissione a carico dell'Agenzia delle entrate meno elevate), le ragioni rappresentate dalle associazioni di categoria riferite alle difficoltà incontrate dai contribuenti non titolari di partita IVA di versamento delle somme dovute con l'utilizzo di modalità telematiche, hanno spinto il legislatore ad accogliere le istanze rappresentate.

Ai fini della stima dei costi a carico dell'Agenzia delle entrate derivanti dall'entrata in vigore della norma, viene considerato l'ammontare medio annuale di detti costi registrato in relazione agli F24 di importo maggiore di 1.000 euro, al netto pertanto, di quelli concernenti i versamenti da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA a saldo "0" o con compensazione e saldo finale maggiore di zero.

L'ammontare dei costi annui derivanti dall'entrata in vigore della disposizione -- che si produrranno dal 2017 - non è al momento determinabile con precisione. In ogni caso, si ritiene che lo stesso troverà ampia compensazione nei risparmi di spesa che si realizzeranno in dipendenza delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13 dell'articolo in esame (Notificazioni ai contribuenti imposte per legge relative ad atti e avvisi tributari).

Art. 7-quater, comma 32

(Miglioramento delle procedure di rimborso)

La norma, modificando semplicemente le condizioni per l'accesso a compensazioni e rimborsi, non incide sulla genesi degli importi vantati a tale fine e quindi non produce effetti di gettito.

Art. 7-quater, comma da 33 a 35

(Dichiarazione e versamento dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti)

La norma semplifica le modalità di presentazione della dichiarazione e liquidazione dell'imposta sostitutiva relativa alle operazioni sui finanziamenti di cui agli articoli 15 e 16 del DPR n. 601 del

1973, adeguandole alle modalità dichiarative previste per altri tributi nonché alle modalità di trasmissione telematica.

In particolare, a seguito di tale modifiche, l'acconto è calcolato nella misura del novantacinque per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'intero esercizio precedente e versato in due rate, la prima nella misura del quarantacinque per cento e la seconda per il restante importo. Le modifiche previste si applicano alle operazioni effettuate a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione comporta effetti positivi sul gettito per il primo anno di applicazione non quantificabili. Per gli anni successivi la norma non determina effetti in termini di gettito.

Art. 7-quater, comma da 36 a 37

(Riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali)

La disposizione, applicabile dal 1° luglio 2017, si inserisce nell'ambito delle iniziative che tendono, in prospettiva, alla creazione di condizioni idonee alla eliminazione dei servizi di cassa, con connesse riduzioni di costi sostenuti sia per la remunerazione del servizio di ritiro che di riversamento dei valori riscossi, oltre che organizzativi.

Al riguardo, in conseguenza dell'eliminazione, a regime, della possibilità di far pagare i servizi erogati all'utenza in contanti o tramite assegni circolari, resa possibile dalla norma, si può prefigurare un risparmio dei costi attualmente sostenuti per la remunerazione del servizio di ritiro e riversamento dei valori riscossi, stimabili, tenuto conto dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, in circa 2,7 milioni su base annua.

Si ritiene che gli oneri aggiuntivi connessi all'incremento degli attuali sistemi di pagamento alternativi al contante (es. POS, F24) o all'introduzione della modalità di pagamento tramite contrassegni - sebbene al momento non precisamente quantificabili, in quanto dipendenti dalle modalità di pagamento alternative al contante che saranno preferite dall'utenza - siano inferiori al risparmio sopra quantificato.

Vanno, inoltre, prefigurati ulteriori benefici, seppure non direttamente quantificabili, connessi alla eliminazione del rischio di furti - con la conseguente eliminazione del rischio per i dipendenti e per il patrimonio aziendale - frodi e malversazioni, nonché legati alla riduzione degli adempimenti contabili che potranno prevedere una disponibilità di risorse interne, attualmente impiegate in tali attività, da utilizzare per altre finalità d'ufficio.

Art. 7-quater, comma da 38 a 41

(Servizio ipotecario)

I commi 38 e 39 recano disposizioni sull'orario di apertura al pubblico delle Conservatorie dei Registri Immobiliari in un'ottica di economicità di gestione e di semplificazione, sostituendo, a decorrere dal 1° febbraio 2017, l'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

In tale contesto, ferma restando la previsione legislativa dell'orario di apertura al pubblico dalle 8.30 alle 13.00 dei giorni feriali, con esclusione del sabato, legato ad esigenze di certezza e sicurezza nella circolazione dei beni immobili, la disposizione consente di ampliare la fruizione dei servizi di ispezione e di certificazione.

La norma, oltre ad essere coerente con una più efficiente allocazione delle risorse, comportando, in prospettiva, una riduzione dei costi, permette una maggiore flessibilità nell'erogazione dei servizi verso il pubblico.

I commi 40 e 41 recano disposizioni in tema di allocazione dei registri cartacei di pubblicità immobiliare, prevedendo, a decorrere dal 1° luglio 2017, l'istituzione, con appositi provvedimenti interdirigenziali, di sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, ubicate anche in luoghi diversi da quelli in cui è situato l'ufficio territorialmente competente.

Si evidenzia che la disposizione, che non comporta oneri aggiuntivi per l'Erario, consente altresì la riduzione degli oneri di locazione e di gestione sia per la diminuzione degli spazi attualmente utilizzati, sia attraverso possibili accorpamenti degli archivi delle stesse sezioni stralcio, realizzando anche economie di scala. Così come per la modifica del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni approvato con Regio decreto n. 2153/1938 (articolo 24), la disposizione potrà, infatti, consentire opportune modifiche al piano di razionalizzazione previsto dall'art. 24 del decreto legge n. 66/2014 con conseguenti ulteriori risparmi nella gestione delle sedi dell'Agenzia.

Art. 7-quater, comma da 42 a 43

(Disposizioni in materia di atti giudiziari)

La disposizione razionalizza le disposizioni che hanno effetto sull'istituto della prenotazione a debito. In particolare, dispone che per le sentenze e gli altri atti (quali, ad esempio, le ordinanze) recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, il termine per la richiesta di registrazione è di 30 giorni dalla data in cui gli stessi sono divenuti definitivi. Analogamente a quanto previsto per gli atti giudiziari nel processo penale, stabilisce che anche per i provvedimenti di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato emanati in sede civile, venga eliminata la trasmissione all'ufficio finanziario dei singoli atti giudiziari non divenuti definitivi, al fine di evidenziare all'ufficio giudiziario ogni elemento utile per stabilire la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto della prenotazione a debito. La disposizione stabilisce, inoltre, che l'ufficio giudiziario non può procedere alla richiesta di

registrazione prima che siano decorsi 10 giorni dalla pubblicazione o emanazione della sentenza e che per tutti i provvedimenti giudiziari il termine per la richiesta di registrazione è prorogato da cinque a trenta giorni; anche l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente può effettuare, dopo la richiesta di registrazione, una segnalazione all'ufficio giudiziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità del provvedimento prodotto per la registrazione nell'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lett. d) del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e, in tal caso, l'ufficio giudiziario deve motivare, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione della sentenza alla prenotazione a debito.

La disposizione non comporta nuovi oneri e non ha impatto sul gettito.

Art. 7-quater, commi da 44 a 45

(Chiusura delle partite IVA inattive)

La disposizione non determina effetti sul gettito, disciplinando la chiusura delle partite IVA inattive.

Art. 7-quater, commi da 46 a 48

(CAF, dichiarazione precompilata e dichiarazione integrativa)

Alle disposizioni di cui ai commi da 46 a 48 non si ascrivono effetti finanziari

Art. 7-quinquies

(Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito

di lavoratori in trasferta e trasfertisti).

La disposizione fornisce una interpretazione in merito al comma 6 dell'articolo 51 del TUIR concernente il regime dei cosiddetti lavoratori in trasferta e trasfertisti. Al riguardo, con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, si stima che la disposizione non comporti effetti, trattandosi di

specificazioni chiarificatrici che non incidono sull'attuale applicazione delle disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 51 del TUIR.

Art. 7-sexies, commi 1 e 2

*(Semplificazioni per i contribuenti che adottano il regime cosiddetto
dei « minimi – ammissione cessioni all'esportazione)*

Il comma 1 della norma in esame prevede che le cessioni all'esportazione sono ammesse nei limiti e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, prevedendo anche l'esclusione per talune attività. Tale decreto, ai sensi del successivo comma 2, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si tratta di una disposizione che completa il regime di semplificazione introdotto con la legge n. 190/2014, e che pertanto non determina sostanziali effetti sul gettito, anche in considerazione delle dimensioni dei soggetti interessati.

Capo III

Misure per il finanziamento di esigenze indifferibili

Art. 8

(Finanziamento Fondo occupazione)

Comma 1) La disposizione è diretta a incrementare per l'anno 2016 il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del DL n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, per un importo pari a 592,6 milioni di euro anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Agli oneri derivanti dal predetto incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione, pari a 592,6 mln di euro per l'anno 2016 si provvede mediante utilizzo delle accertate economie relative al medesimo anno 2016, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa. Tali economie sono state

accertate sulla base delle risultanze della conferenza dei servizi effettuata ai sensi dell'articolo 1 comma 235 della legge del 24 dicembre 2012, n.228. Dalla complessiva disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e la stessa ha, quindi, impatto nullo sui saldi di finanza pubblica disciplinando la destinazione di risorse comunque programmate.

Comma 1 bis) La disposizione prevede che le somme nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le risorse relative all'anno 2016 di cui al comma 1 del medesimo articolo 25 del citato decreto, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2016, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Tali somme sono destinate alla promozione della conciliazione tra la vita privata e quella professionale. Alla compensazione degli effetti finanziari, pari a 19 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, derivanti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Comma 1 ter) La disposizione è diretta a incrementare per il 2016 il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del DL n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, per un importo pari a 4 milioni di euro per il 2016 ai fini del finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale dei lavoratori coinvolti negli accordi conclusi e sottoscritti, in sede governativa, entro il 31/07/2015 riguardanti casi di rilevante interesse strategico nazionale di cui ai commi 3 e 4 bis dell'articolo 42, del decreto legislativo n.148 del 2015.

Art. 9

(Partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle nazioni unite UNSMIL)

La disposizione autorizza, fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata Operazione "IPPOCRATE" e delle Nazioni Unite denominata United Nation Support Mission in Lybia (UNSMIL). Per la quantificazione delle spese si fa presente quanto segue.

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di missione di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinto per fasce di gradi, nella misura del 98% della diaria riferita alla Libia;
- compenso forfetario d'impiego a tutto il personale impiegato a terra e/o imbarcato nell'ambito di tale operazione, con esclusione del personale dirigente;
- compenso per lavoro straordinario al solo personale dirigente, non destinatario del compenso forfetario d'impiego;
- l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23.3.83, n. 78, e successive

modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari di truppa prefissata, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, se più favorevole;

- giorni di impiego nei T.O.;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- integrazione della razione viveri in base agli uomini impiegati in T.O.;
- supporto logistico:
 - esigenze di-vita per il personale (alloggiamenti, contratti con ditte di pulizia, lavanderia, acquisto di medicinali, ecc.);
 - equipaggiamento e vestiario (per l'acquisto di materiali/vestiario specifici per l'area d'impiego);
- funzionamento generale dei mezzi terrestri e aeromobili di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in-efficienza, acquisto ricambi, ecc.).

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è presa a riferimento l'onerosità per km/ora e/o volo/ora di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere;

- oneri per il funzionamento dei Centri amministrativi d'Intendenza – CAI (spese postali e d'ufficio, utenze, cancelleria, servizio di vigilanza armata e/o guardiania nei *compounds* ecc.);
- spese di missione/di viaggio in Patria e nei Teatri Operativi;
- noleggio automezzi/materiali, spese di interpretariato e manovalanza;
- manutenzione infrastrutture, ivi comprese quelle adibite al traffico aereo e moduli abitativi (per le esigenze di vivibilità, igiene e sicurezza del personale);
- spese per manutenzione apparati TLC;
- acquisizione di materiali informatici e/o adeguamento e potenziamento;
- oneri "una tantum", tra cui in particolare:
 - spese di trasporto e rifornimenti anche con vettori aerei militari (circa 2,0 M€);
 - acquisto materiali speciali - dispositivi di auto protezione e TLC, acquisto veicoli blindati, equipaggiamenti, ecc. (circa 0,8 M€);
 - canoni flussi satellitari (circa 0,5 M€);
 - spese pre e post impiego (circa 1,5 M€) per:
 - .. manutenzione / riparazione e revisione dei mezzi e materiali, completamento delle dotazioni perdute o distrutte, contratti per mezzi speciali, esami ematochimici per il conseguimento dell'idoneità pre e post-impiego condotti anche presso centri civili esterni, ispezione / revisione / manutenzione degli apparati degli aeromobili;
 - .. spese addestrative per l'approntamento dei reparti, dei mezzi / sistemi d'arma / unità in Patria prima della dislocazione in Teatro.

Il totale degli oneri relativi al Teatro è riportato nelle schede allegate.

MISSIONE: SUPPORTO SANITARIO IN LIBIA - OPERAZIONE "IPPOCRATE" e UNSMIL	
Consistenza Militari Operazione "IPPOCRATE"	300
Consistenza Militari UNSMIL	2
Consistenza mezzi e materiali militari in teatro	
- terrestri	209
- navali	1
- aeromobili	2
SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	1.329.219
SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	2.135.213
ONERI UNA TANTUM	4.800.565
RIEPILOGO	spesa per 109 gg
spese di personale	4.829.494
spese di funzionamento e una tantum	12.558.506
TOTALE ONERI MISSIONE	17.388.000

MISSIONE : SUPPORTO SANITARIO IN LIBIA - OPERAZIONE "IPPOCRATE"			
PERSONALE:			
	numero	costo/mese	
Trattamento di missione	120	572.192	
Maggiorazione 185% operativa	120	6.051	
Compenso forfettario	179	386.096	
Altre spese di personale	1	21.240	
TOTALE SPESE PERSONALE		985.579	
FUNZIONAMENTO :			
	numero	costo/mese	
Viveri	299	43.056	
Supporto logistico		269.068	
Funzionamento mezzi militari e materiali	212	2.098.308	
Materiale di consumo e funzionamento Ospedale		800.000	
Manovalanza, noleggio, interpreti		35.000	
ONERI DI FUNZIONAMENTO		3.245.432	
ONERI UNA TANTUM:			
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		2.000.565	
TOTALE ONERI UNA TANTUM		2.000.565	
RIEPILOGO:			
		spesa mensile (gg. 30)	spesa per (gg.30)
ONERI DI PERSONALE		985.579	985.579
ONERI DI FUNZIONAMENTO		3.245.432	3.245.432
TOTALE ONERI MENISLI		4.231.011	4.231.011
ONERI UNA TANTUM			2.000.565
TOTALE GENERALE		4.231.011	6.231.576

STATO MAGGIORE DIFESA													
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio													
Ufficio Bilancio													
Missione: SUPPORTO SANITARIO IN LIBIA - OPERAZIONE "PPOCRATE"													
Grado	Unità	Fasce	Diaria	Diaria al 98,00%	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. Lordo	Quota Lorda	Ritenute di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	ES	TOTALE
TOTALE FASCIA		0	171,65	168,22	77,47	90,75	1,583243	143,67	34,77	255,91	0,00	30	0
Generale di Divisione	0												
Generale di Brigata	1												
Colonnello	0												
TOTALE FASCIA		1	162,11	158,87	77,47	81,40	1,583243	128,87	31,19	237,53	237,53	30	7.126
Tenente Colonnello	1												
Maggiore	1												
Capitano	2												
Tenente	2												
1° Maresciallo	2												
Maresciallo Capo	2												
TOTALE FASCIA		10	153,53	150,46	77,47	72,99	1,527254	111,47	26,98	215,92	2.159,20	30	64.776
Maresciallo Ordinario	14												
Sergente	20												
Caporal Magg. Sc.	25												
Primo Caporal Magg.	50												
TOTALE FASCIA		109	125,88	123,36	77,47	45,89	1,325021	60,81	14,72	152,99	16.676,34	30	500.290
TOTALE FASCE		120											572.192

STATO MAGGIORE DIFESA																	
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio																	
Ufficio Bilancio																	
Missione: SUPPORTO SANITARIO IN LIBIA - OPERAZIONE "PPOCRATE"																	
CAT.	GRADO	UNITA'	VALORE VOUCHER ALTERNITA'	INDENNITA' "SUPERCAMPEGNA"				INDENNITA' DI CONTINGENTE				ENTRATE MENSILI		USCITE MENSILI	MINORI SPESE (MENSILI)	MAGGIORI SPESE (MENSILI)	
				IMPORTO MENSILE LORDO	RETENUTE PREVIDENZIALI	RETENUTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	IMPORTO MENSILE LORDO	RETENUTE PREVIDENZIALI	RETENUTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	RETENUTE PREVIDENZIALI	RETENUTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO			
a	b	c	d	e	f = e * 0,15	g = (e - f) * 0,8	h = e * 0,75	i	l = (g) * 0,15	m = (g) * 0,2	n = (g) * 0,2	o = (i) * 0,15	p = (m) * 0,15	q = (n) * 0,15	r = (o + p)	s = (r) * 0,15	
URSCIAF	Generale di Divisione	0	36,07%	1.028,45	93,59	336,53	135,31	1.269,43	37,11	217,93	207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Generale di Brigata	1	30,07%	990,66	81,42	279,64	314,14	1.184,81	31,91	181,94	193,72	-33,51	-98,49	-120,42	12	224	
	Colonnello + 25	0	28,99%	960,66	81,42	252,89	314,14	1.184,81	31,91	169,73	193,72	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Colonnello + 25	0	28,99%	833,03	73,08	211,19	299,71	1.017,54	46,30	149,84	166,37	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Tenente Colonnello + 15	1	26,00%	823,03	73,08	194,44	269,71	1.017,54	46,30	126,53	166,37	-28,78	-48,88	-109,42	-6	199	
	Tenente Colonnello + 15	0	26,00%	571,78	50,76	121,13	163,39	691,92	31,20	85,96	112,47	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Maggiore + 15	0	23,69%	823,03	73,08	187,94	269,71	1.017,54	46,30	131,20	166,37	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Maggiore + 15	1	24,69%	515,16	45,88	112,67	154,46	635,36	24,91	72,96	103,83	-17,97	-39,71	-69,58	-7	120	
	Capitano	2	23,00%	499,67	43,47	104,47	150,39	616,25	28,04	67,64	100,76	-34,86	-73,64	-125,27	-17	213	
	Tenente	2	21,13%	449,33	40,89	85,33	146,93	554,17	25,21	55,83	90,61	-31,35	-60,84	-112,65	-20	210	
Sottotenente	0	20,00%	247,91	22,45	43,07	81,07	305,75	13,91	29,18	45,99	0,00	0,00	0,00	0	0		
SottUSCIAF	Isopoltare	0	21,90%	499,67	43,47	99,47	163,39	616,25	28,04	64,41	100,76	0,00	0,00	0,00	0	0	
	1° Maresciallo + 25	0	21,90%	499,67	43,47	99,47	163,39	616,25	28,04	64,41	100,76	0,00	0,00	0,00	0	0	
	1° Maresciallo	2	21,20%	449,33	40,89	87,00	146,93	554,17	25,21	56,33	90,61	-31,35	-61,33	-112,63	-20	210	
	Maresciallo Capo	2	20,50%	418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	50,48	84,36	-29,19	-54,93	-104,88	-21	195	
	Maresciallo Ordinario	14	19,90%	271,14	24,67	49,05	88,66	334,41	15,22	31,76	54,68	-130,41	-241,96	-475,81	-101	886	
	Maresciallo	0	19,90%	239,41	21,13	41,20	76,00	286,64	13,04	26,68	46,87	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Sergente Maggiore	0	19,84%	271,14	24,67	47,81	86,66	334,41	15,22	31,97	54,68	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Sergente	20	18,90%	240,09	21,64	41,23	73,43	256,00	13,47	26,70	48,40	-167,44	-290,66	-601,68	-144	1.120	
	Caporal Magg. Capo	0	18,30%	271,14	24,67	45,10	83,66	334,41	15,22	29,21	54,68	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Caporal Magg. Sc.	25	18,30%	232,41	21,15	38,66	76,00	286,64	13,04	23,08	46,87	-202,48	-340,66	-728,31	-184	1.396	
Primo Caporal Magg.	50	18,30%	183,00	16,38	29,94	58,66	221,00	10,10	19,39	36,30	-313,99	-571,69	-1.128,15	-287	2.160		
Alkhatirion G. SP	0	18,30%	44,80	4,98	7,45	14,65	70,00	3,19	6,11	11,45	0,00	0,00	0,00	0	0		
TOTALE			110									-1.023,49	-1.858,82	-3.677,81	-796	6.847	
TOTALE MAGGIORAZIONE													6.851				

STATO MAGGIORE DIFESA						
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio						
Ufficio Bilancio						
Compenso forfetario di impiego - oneri mensili						
Missione:		SUPPORTO SANITARIO IN LIBIA - OPERAZIONE "IPPOCRATE"				
GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Capitano di Fregata	1	85,00	22	165,00	8	3.190
Capitano di Corvetta	3	85,00	22	165,00	8	9.570
Tenente di Vascello	3	72,00	22	143,00	8	8.184
S. Tenente di Vascello	3	72,00	22	143,00	8	8.184
Guardiamarina	3	72,00	22	143,00	8	8.184
Luogotenente	3	72,00	22	143,00	8	8.184
Capo 1a Classe	10	66,00	22	131,00	8	25.000
Capo 2a Classe	10	66,00	22	131,00	8	25.000
Capo 3a Classe	9	66,00	22	131,00	8	22.500
Sergente	13	66,00	22	131,00	8	32.500
Sottocapo 1^ Classe	51	62,00	22	124,00	8	120.156
Volontari non in SP	70	43,40	22	86,80	8	115.444
TOTALE	179					386.096

**MISSIONE : SUPPORTO SANITARIO IN LIBIA - OPERAZIONE
"IPPOCRATE"**

PERSONALE:			
	numero	costo/mese	
Trattamento di missione	300	1.426.085	
Maggiorazione 185% operativa	300	15.366	
TOTALE SPESE PERSONALE		1.441.451	
FUNZIONAMENTO :			
	numero	costo/mese	
Viveri	300	43.200	
Supporto logistico		224.300	
Funzionamento mezzi militari e materiali	209	589.380	
Materiale di consumo e funzionamento Ospedale		800.000	
Manovalanza, noleggio, interpreti		35.000	
ONERI DI FUNZIONAMENTO		1.691.880	
ONERI UNA TANTUM:			
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		2.800.000	
TOTALE ONERI UNA TANTUM		2.800.000	
RIEPILOGO:			
		spesa mensile (gg. 30)	spesa per (gg.79)
ONERI DI PERSONALE		1.441.451	3.795.821
ONERI DI FUNZIONAMENTO		1.691.880	4.455.284
TOTALE ONERI MENISLI		3.133.331	8.251.105
ONERI UNA TANTUM			2.800.000
TOTALE GENERALE		3.133.331	11.051.105

STATO MAGGIORE DIFESA													
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio													
Ufficio Bilancio													
Missioni: SUPPORTO SANITARIO IN LIBIA - OPERAZIONE "IPPOCRATE"													
Grado	Unità	Fasce	Diaria	Diaria al 98,00%	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. Lordo	Quota Lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	BS	TOTALE
TOTALE FASCIA		0	171,65	168,22	77,47	90,75	1,583243	143,67	34,77	255,91	0,00	30	0
Generale di Divisione	0												
Generale di Brigata	1												
Colonnello	2												
TOTALE FASCIA		3	162,11	158,87	77,47	81,40	1,583243	128,87	31,19	237,53	712,59	30	21.378
Tenente Colonnello	2												
Maggiore	3												
Capitano	4												
Tenente	4												
1° Maresciallo	4												
Maresciallo Capo	5												
TOTALE FASCIA		27	153,53	150,46	77,47	72,99	1,527254	111,47	26,98	215,92	4.750,24	30	142.507
Maresciallo Ordinario	47												
Sergente	43												
Caporal Magg. Sc.	85												
Primo Caporal Magg.	100												
TOTALE FASCIA		275	125,88	123,36	77,47	45,89	1,325021	66,81	14,72	152,99	42.073,33	30	1.262.200
TOTALE FASCE		300											1.426.085

STATO MAGGIORE DIFESA																	
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio																	
Ufficio Bilancio																	
Missioni: SUPPORTO SANITARIO IN LIBIA - OPERAZIONE "IPPOCRATE"																	
CAT.	GRADO	UNITA'	ALLOQUOTA FASCIA MEDIA	INDENNITA' "SUPERCAMPAGNA"				INDENNITA' DI CONTINGENTE				ENTRATE MENSILI		USCITE MENSILI	MINORI SPESE (MENSILI)	MAGGIORI SPESE (MENSILI)	
				IMPORTO MENSILE LORDO	RIENUTE PREVIDENZIALI	RIENUTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	IMPORTO MENSILE LORDO	RIENUTE PREVIDENZIALI	RIENUTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	RIENUTE PREVIDENZIALI	RIENUTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO			
a	b	c	d	e	$f = a \cdot 9,15\%$	$g = (-f) \cdot d$	$h = e + 32,7\%$	i	$l = (i) \cdot 2,1\%$	$m = (l) \cdot 2,1\%$	$n = (n) \cdot 32,7\%$	$o = (o) \cdot c$	$p = (p) \cdot c$	$q = (q) \cdot c$	$r = (r) \cdot (o+p)$	$s = (s) \cdot c$	
Ufficiari	Generale di Divisione	0	36,00%	1.024,45	93,59	336,55	336,51	1.268,43	37,71	217,91	207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Generale di Brigata	1	32,00%	960,66	87,42	279,44	314,14	1.184,81	33,91	183,96	193,72	-33,11	-58,49	-120,42	12	224	
	Colonnello + 25	2	28,98%	960,66	87,42	279,44	314,14	1.184,81	33,91	183,96	193,72	-67,02	-178,27	-230,84	4	443	
	Colonnello + 25	0	28,98%	823,03	73,08	217,19	268,78	1.017,54	46,30	140,64	166,37	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Tenente Colonnello + 15	2	26,00%	823,03	73,08	195,44	269,74	1.017,54	46,30	146,35	166,37	-57,56	-137,77	-206,43	-12	385	
	Tenente Colonnello + 13	0	26,00%	537,78	50,76	132,13	182,59	687,92	31,30	83,56	112,47	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Maggiore + 15	0	24,66%	823,03	73,08	187,94	269,74	1.017,54	46,30	121,70	166,37	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Maggiore + 13	3	24,66%	315,16	45,83	112,67	168,46	635,26	28,91	72,96	103,88	-33,91	-119,14	-193,72	-21	351	
	Capitano	4	20,00%	499,67	43,47	104,87	163,39	616,23	28,04	67,64	100,76	-69,72	-147,29	-236,54	-34	656	
	Tenente	4	21,13%	449,33	43,89	86,30	165,93	354,17	23,21	53,83	93,61	-62,70	-121,64	-223,30	-41	419	
	Sottotenente	0	20,00%	247,91	22,56	45,09	81,07	305,23	13,91	29,18	49,99	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Leopoldo	0	21,92%	499,67	43,47	99,42	163,39	616,23	24,04	64,41	100,76	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Sottufficiali	1° Maresciallo + 25	0	21,92%	499,67	43,47	99,42	163,39	616,23	24,04	64,41	100,76	0,00	0,00	0,00	0	0
1° Maresciallo		4	21,30%	449,33	43,89	87,00	165,93	354,17	23,21	56,33	92,61	-62,70	-122,66	-223,30	-49	419	
Maresciallo Capo		3	20,52%	418,34	34,69	71,96	136,80	315,93	29,48	53,43	84,36	-72,97	-137,38	-262,30	-52	438	
Maresciallo Ordinario		47	19,92%	271,14	24,67	49,59	85,66	334,41	15,22	31,78	54,68	-44,33	-82,30	-1.579,33	-341	2.974	
Maresciallo		0	19,52%	232,41	21,45	41,20	76,92	286,64	13,04	28,68	45,87	0,00	0,00	0,00	0	0	
Sergente Maggiore		0	19,49%	271,14	24,67	47,81	88,66	334,41	13,47	32,97	54,68	0,00	0,00	0,00	0	0	
Sergente		43	18,92%	240,00	21,84	41,23	78,48	296,00	13,47	26,70	48,40	-360,00	-624,92	-1.293,61	-309	2.468	
Caporal Magg. Capo		0	18,30%	271,14	24,67	43,10	83,66	334,41	15,22	29,21	54,68	0,00	0,00	0,00	0	0	
Caporal Magg. Sc.		83	18,30%	232,41	21,45	38,66	76,00	286,64	13,04	25,02	46,87	-69,11	-138,23	-2.476,26	-629	4.610	
Primo Caporal Magg.		100	18,30%	180,00	16,38	29,94	58,66	222,00	10,10	19,39	36,30	-627,50	-1.035,27	-2.236,30	-571	4.200	
Volontario in SP		0	18,30%	44,00	4,08	7,43	14,65	70,00	3,19	6,11	11,45	0,00	0,00	0,00	0	0	
TOTALE		349															
												TOTALE MAGGIORAZIONE	15.266				

MISSIONE : UNSMIL

MISSIONE : UNSMIL			
PERSONALE:			
	numero	costo/mese	
Trattamento di missione	2	12.955	
Maggiorazione 185% operativa	2	282	
TOTALE SPESE PERSONALE		13.237	
FUNZIONAMENTO :			
	numero	costo/mese	
Viveri	2	288	
Supporto logistico		15.462	
ONERI DI FUNZIONAMENTO		15.750	
ONERI UNA TANTUM:			
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		0	
TOTALE ONERI UNA TANTUM		0	
RIEPILOGO:		spesa mensile (gg. 30)	spesa per (gg.109)
ONERI DI PERSONALE		13.237	48.094
ONERI DI FUNZIONAMENTO		15.750	57.225
TOTALE ONERI MENISLI		28.987	105.319
ONERI UNA TANTUM		0	0
TOTALE GENERALE		28.987	105.319

STATO MAGGIORE DIFESA													
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio													
Ufficio Bilancio													
Missioni UNSMIL													
Grado	Unità	Fasce	Diaria	Diaria al 98,00%	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. Lordo	Quota Lorda	Ritenute di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	88	TOTALE
TOTALE FASCIA		0	171,65	168,22	77,47	90,75	1,583243	141,67	34,77	255,91	0,00	30	0
Generale di Divisione	0												
Generale di Brigata	0												
Colonnello	0												
TOTALE FASCIA		0	162,11	158,87	77,47	81,40	1,583243	128,87	31,19	237,53	0,00	30	0
Tenente Colonnello	1												
Maggiore	0												
Capitano	0												
Tenente	0												
1° Maresciallo	1												
Maresciallo Capo	0												
TOTALE FASCIA		2	153,53	150,46	77,47	72,99	1,527254	111,47	26,98	215,92	431,84	30	12.955
Maresciallo Ordinario	0												
Sergente	0												
Caporal Magg. Sc.	0												
Primo Caporal Magg.	0												
TOTALE FASCIA		0	125,88	123,36	77,47	45,89	1,325021	60,81	14,72	152,99	0,00	30	0
TOTALE FASCE		2											12.955

STATO MAGGIORE DIFESA																		
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio																		
Ufficio Bilancio																		
Missioni UNSMIL																		
CAT.	GRADO	UNITA'	VOLUME VALORI	INDENNITA' "SUPERCAMPIORA"				INDENNITA' DI CONTINGENTE				ENTRATE MENSILI		USCITE MENSILI		MINORI SPESE (MENSILI)	MAGGIORI SPESE (MENSILI)	
				IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	RITENUTE PREVIDENZIALI			RITENUTE FISCALI
a	b	c	d	e = a*9,1%	f = (a-f)*3	g = (a-f)*3	h = a*32,7%	i	1 = (i-2)*9,1%	11 = (i-2)*9,1%	12 = (i-2)*32,7%	o = (i-2)*c	p = (i-2)*e	q = (i-2)*f	r = (i-2)*g	s = (i-2)*h	t = (i-2)*i	
Uffici	Generale di Divisione	0	36,00%	1028,65	93,39	336,55	335,31	1.268,41	57,71	217,93	207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Generale di Brigata	0	32,00%	960,66	87,42	279,44	314,14	1.184,81	53,91	183,94	193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Colonnello + 25	0	28,50%	856,66	87,42	252,89	314,14	1.184,81	53,91	183,73	193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Colonnello + 23	0	28,50%	833,03	75,08	217,19	269,78	1.017,54	45,30	160,64	166,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Tenente Colonnello + 15	1	26,00%	833,03	75,08	193,44	269,78	1.017,54	45,30	126,55	166,37	-28,78	-68,88	-103,42	-6	192	0	0
	Tenente Colonnello + 13	0	26,00%	557,78	50,76	132,13	182,39	687,92	31,30	85,56	112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Maggiore + 15	0	25,00%	825,03	75,08	181,94	269,78	1.017,54	45,30	121,70	166,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Maggiore + 13	0	24,00%	515,16	46,88	112,67	168,46	633,26	28,91	72,96	103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Capitano	0	22,00%	499,67	45,47	104,47	163,39	616,25	28,04	67,64	109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Tenente	0	21,10%	449,33	40,89	86,33	145,93	554,17	25,21	55,88	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Sottuffici	Sottotenente	0	20,00%	217,91	22,56	45,07	81,07	305,75	15,91	29,18	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Caporal Maggiore	0	21,90%	499,67	43,47	99,47	163,39	616,25	28,04	64,41	109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1° Maresciallo + 25	0	21,50%	499,67	43,47	99,47	163,39	616,25	28,04	64,41	109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1° Maresciallo	1	21,50%	499,67	43,47	81,00	146,69	554,17	25,21	26,39	90,61	-15,67	-30,66	-56,33	0	105	0	
	Maresciallo Capo	0	20,50%	418,34	38,07	71,96	136,83	519,95	21,48	50,48	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Maresciallo Ordinario	0	19,90%	271,14	24,67	49,68	88,66	334,41	15,22	31,76	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Maresciallo	0	19,90%	272,41	21,15	41,20	76,00	286,64	13,04	26,68	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Sergente Maggiore	0	19,10%	271,14	24,67	47,81	84,66	334,41	15,22	30,97	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Sergente	0	18,90%	240,00	21,84	41,23	78,48	296,00	13,47	26,70	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Truppi	Caporal Magg. Capo	0	18,30%	271,14	24,67	45,10	88,66	334,41	15,22	29,21	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Caporal Magg. Sc.		0	18,30%	232,41	21,15	38,66	76,00	286,64	13,04	25,03	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Primo Caporal Magg.		0	18,30%	180,00	16,38	29,94	58,86	224,00	10,10	19,39	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Volontari in SP		0	18,30%	44,80	4,08	7,45	14,63	70,00	3,19	4,11	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTALE		2																281
TOTALE MAGGIORAZIONE												-44,45	-92,53	-159,74	-16	281		

Art. 10

(Finanziamento Investimenti FS)

La norma prevede un contributo di 320 milioni di euro nell'anno 2016 e 400 milioni di euro per l'anno 2018, per la copertura degli oneri derivanti dall'Aggiornamento al 2016 del contratto di programma – Parte investimenti RFI S.p.A. Il Contratto è stato già sottoposto al Cipe nella seduta del 10 agosto 2016 pertanto le maggiori disponibilità vengono inserite nel Contratto ai fini dell'approvazione con decreto interministeriale.

Comma 2: la disposizione è volta ad evitare che si perdano le maggiori risorse stanziare per l'anno 2016 per il contratto RFI nel caso in cui il contratto, che ha ricevuto il parere del CIPE nella seduta del 10 agosto, non sia perfezionato entro il 31 dicembre 2016 (occorre parere delle commissioni parlamentari e registrazione del decreto di approvazione). Infatti, in tal caso, resterebbe efficace, per l'anno 2016, il contratto 2009 – 2014, prorogato “ai medesimi patti e condizioni già previsti” fino all'entrata in vigore del nuovo contratto e comunque non oltre al 31 dicembre 2016 dall'art. 7, comma 9, decreto legge n. 210 del 2015. Pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse già previste a legislazione vigente.

Art. 10 Bis

(Finanziamento dell'attraversamento ferroviario della linea Milano Saronno)

La norma prevede un contributo di 16 milioni di euro nell'anno 2016 per il finanziamento delle opere di riqualificazione con caratteristiche autostradali della strada provinciale 46 Rho-Monza – lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano-Saronno, autorizzato con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 60/2013 dell'8 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014, All'onere pari a 16 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 11

(Misure urgenti per il trasporto regionale)

La disposizione di cui al comma 1 assegna alla Regione Campania un contributo straordinario per l'anno 2016, nel limite di 600 milioni di euro, al fine di ripianare il suo debito verso la società EAV. Il trasferimento avverrà su richiesta della Regione Campania, in relazione ai debiti effettivamente riconosciuti.

Viene stabilito al comma 2 che le misure previste nell'atto aggiuntivo approvato con delibera regionale n. 143 del 5 aprile 2016, necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della Società di trasporto regionale ferroviario EAV Srl., sono svolte dalla Società in regime di ordinarietà, sotto la vigilanza della Regione Campania.

Si stabilisce poi che L'EAV provvede a predisporre un piano di accordo generale per la definizione delle partite debitorie, da attuare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Fino alla conclusione del programma di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.

La disposizione di cui al comma 3 assegna alla Regione Molise un contributo straordinario di 90 milioni di euro per l'anno 2016 a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A.

Pertanto, la disposizione comporta oneri pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, alla cui copertura finanziaria si provvede ai sensi del comma 4.

Il comma 4 dispone la copertura finanziaria delle predette disposizioni, prevedendo che agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016, e di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020.

Art. 12

(Misure urgenti a favore dei Comuni in materia di accoglienza)

La norma di cui al comma 1 prevede che, al fine di garantire la permanenza nei centri di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, le risorse destinate all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di accoglienza per stranieri irregolari, iscritte sul capitolo 2351 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, siano incrementate di 600 milioni di euro nell'anno 2016.

La norma di cui al comma 2 autorizza la spesa 100 milioni di euro per l'anno 2016 quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che ospitano immigrati richiedenti protezione internazionale. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito Fondo le cui modalità di riparto sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto in il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse spettanti a ciascun Comune sono stabilite nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato, e comunque nei limiti della disponibilità del Fondo.

Art. 13

(Rifinanziamento Fondo PMI e misure per la Promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare italiano)

Il comma 1 rifinanzia il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per 895 milioni per l'anno 2016. A dette risorse si potranno aggiungere ulteriori 100 milioni di euro rivenienti dal programma operativo nazionale "Imprese e competitività 2014-2020" a titolarità del Ministero dello Sviluppo economico.

Il comma 1 bis) prevede l'istituzione dell'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il mediocredito. All'onere pari a 300.000 euro a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

. La disposizione di cui al comma 1-ter non comporta oneri, in quanto le nuove funzioni attribuite all'ente nazionale per il Microcredito derivanti dalla istituzione, presso lo stesso ente, dell'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio, saranno espletate nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La disposizione di cui al comma 2 è finalizzata a facilitare l'accesso al credito delle imprese agricole. Con l'introduzione di questa previsione, infatti, le imprese agricole che intenderanno accedere alle garanzie a prima richiesta dell'ISMEA potranno farlo senza dover sostenere costi, fino ad un tetto di quindicimila euro (limite del de minimis agricolo).

Il comma 3 reca una modifica all'articolo 2, comma 132, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificato dall'articolo 20 della legge 28 luglio 2016, n. 154, volta a specificare che gli interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, effettuati da ISMEA sono rivolti anche alle imprese di produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura e non solo alle imprese di trasformazione e commercializzazione.

Il comma 4 interviene sull'articolo 20 della legge 28 luglio 2016, n. 154, prevedendo l'inserimento di un nuovo comma 1-bis volto a consentire ad ISMEA di utilizzare le economie risultanti dall'attuazione del regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le finalità del comma 1 del medesimo articolo 20 della legge n. 154 del 2016, ovvero per l'effettuazione da parte di ISMEA di interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in favore di società attive nella produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

Il comma 2 bis destina, una quota pari a 10 milioni di euro delle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole. La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Art. 14

(Potenziamento di tax credit per il cinema e l'audiovisivo)

L'articolo 8, comma 3 del Decreto legge 8 agosto 2013 n.91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, ha stabilito per il 2016 in 140 milioni di euro il limite massimo del beneficio a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico previsto dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 1 commi da 325 a 328 e da 330 a 337. Con questa disposizione tale importo è incrementato di 60 milioni di euro per il 2016.

Art.15

(Disposizioni finanziarie)

La norma prevede al comma 1 che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Il comma 1-bis stabilisce la destinazione del gettito incrementale derivante, negli anni 2017 e 2018, dall'estensione della definizione agevolata di cui all'articolo 6 anche ai carichi affidati all'agente della riscossione nell'anno 2016, prevedendo che le maggiori entrate stimate, nell'anno 2017, per effetto di tale estensione - valutate in 300 milioni di euro - e quelle derivanti dai versamenti che

saranno effettuati dai contribuenti nell'anno 2018, sempre in adesione al predetto regime agevolato, – previste in 1.100 milioni di euro – vadano ad incremento del Fondo per le esigenze indifferibili istituito dall'art. 1, comma 200, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

Il comma 2 indica le misure di copertura finanziaria delle disposizioni contenute nel provvedimento, disponendo che agli oneri derivanti dagli articoli 2-bis, 4, comma 2, 8, comma 1-ter, 9, 10, 12, 13, 14, nonché dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, complessivamente pari a 2.026,39 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.575 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.945 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.285 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.985 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a 2.036,1 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si provvede:

a) quanto a 451,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;

b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, fermo restando l'incremento della medesima autorizzazione di spesa ai sensi del comma 1 del presente articolo;

b-bis) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, fermo restando il predetto incremento del medesimo Fondo ai sensi del comma 1 del presente articolo;

c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.930 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di euro annui per l'anno 2019, e quanto a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 9.

Infine il comma 3 prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La disposizione del comma 3-bis chiarisce che la rendita per inabilità permanente erogata dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo 66, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura risarcitoria del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante e pertanto la stessa non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari.

Al riguardo si stima che la disposizione non comporti effetti in termini di gettito tributario, in considerazione della natura chiarificatrice e non innovativa della stessa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

21 NOV. 2016

Il Ragioniere Generale dello Stato




DL n. 193/2016 RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI
(in milioni di euro)

emendamento	Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.						
						2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
2.05, 2.04, 2.06, 2.010, 2.011, 2.012, 2.013	2-bis	1	Capo I - Misure urgenti in materia di riscossione															
			Pagamento mediante F24 entrate anche tributarie dei Comuni e degli altri enti locali dovuti dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, e successivamente in regime di ravvedimento	s	c	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
			Potenziamento della riscossione	e	t					399,0	399,0					399,0		399,0
	3	1-3	Potenziamento della riscossione	c	exc						84,0	84,0			84,0		84,0	
	3	1-3	Potenziamento della riscossione	c	exc													
			Capo II - Misure urgenti in materia fiscale															
	4	1	Trasmissione dati fatture e corrispettivi - IVA	e	t	1.020,0	2.040,0	2.040,0	1.020,0	2.040,0	2.040,0			1.020,0	2.040,0	2.040,0	2.040,0	
	4	1	Trasmissione dati fatture e corrispettivi - IRPEF	e	t	300,0	600,0	600,0	300,0	600,0	600,0			300,0	600,0	600,0	600,0	
	4	2, 5 e 6	Comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA	e	t	680,0	1.360,0		680,0	1.360,0				680,0	1.360,0			
	4	2, 5 e 6	Comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA	e	ext	20,0	40,0		20,0	40,0				20,0	40,0			
	4	2	Credito al imposta per il sezionamento dei costi di adeguamento tecnologico finalizzato alle comunicazioni IVA periodiche	s	k		244,5			244,5					244,5			
	4	3	Trasmissione dati fatture e corrispettivi - riduzione onerosi versamenti tramite cambio verso - IVA	e	t	80,0	160,0	113,0	80,0	160,0	113,0			80,0	160,0	113,0	113,0	
	4	3	Trasmissione dati fatture e corrispettivi - riduzione onerosi versamenti tramite cambio verso	e	ext	10,0	20,0	17,0	10,0	20,0	17,0			10,0	20,0	17,0	17,0	
4.88, 4.104, 4.151, 4.170, 4.192	4	6bis	Modifica disciplina agli di cui all'articolo 39 DPR 642 n.1972	e	t	-4,0	-4,0	-1,0	-4,0	-4,0	-4,0			-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
4.88, 4.104, 4.151, 4.170, 4.192	4	6bis	Riduzione Fondo Interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del D.L. n. 282/2004	s	c	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0			-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
	4	7	Depositi fiscali a fini IVA	e	t	150,0	200,0	200,0	150,0	200,0	200,0			150,0	200,0	200,0	200,0	
6.17	6	1	Estinzione dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti di riscossione negli anni dal 2009 al 2015	e	t	1.584,0	1.031,0	207,0	1.584,0	1.031,0	207,0			1.584,0	1.031,0	207,0	207,0	
	6	1	Estinzione dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti di riscossione negli anni dal 2009 al 2015	e	ext	210,0	139,0	27,0	210,0	139,0	27,0			210,0	139,0	27,0	27,0	
	6	1	Estinzione dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti di riscossione negli anni dal 2009 al 2015	s	c	-506,0	-330,0	-66,0										
	6	1	Estinzione dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti di riscossione negli anni dal 2009 al 2015	e	c				506,0	330,0	66,0			506,0	330,0	66,0	66,0	
7075	7-ter	1	Esclusione ANAC da vincolo riduzione spese di funzionamento di cui all'articolo 19, comma 3 lettera c) DL n.190/2014	s	c				1,0	10,0	10,0			1,0	10,0	10,0	10,0	



emendamento	Art.	Co.	descrizione	s/c	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Incassamento netto F.A.					
						2015	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2015	2017	2018	2019
7975	7ter	1	Capo I - Misure urgenti in materia di riscossione Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del D. n. 154/2008	s	k					-1,0	-10,0	-10,0		-1,0	-10,0	-10,0	
			Capo III - Misure urgenti per il finanziamento di esigenze indifferibili														
8	1	1	Incremento Fondo per l'occupazione e la formazione	s	c	592,6				592,6				592,6			
8	1	1	Riduzione Fondo salvaguardati dalla riforma pensionistica	s	c	-592,6				-592,6				-592,6			
8.13	1bis		Utilizzo di somme conservate in conto residui nell'esercizio finanziario 2016 e destinate alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata	s	c					19,0	19,0	19,0		19,0	19,0	19,0	
8.13	1bis		Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del D. n. 154/2008	s	k					-19,0	-19,0	-19,0		-19,0	-19,0	-19,0	
8.3	1ter		Incremento Fondo sociale per l'occupazione	s	c	4,0				4,0				4,0			
9	1		Partecipazione di personale militare alle missioni in Libia (operazione Ippocrate e USMIL) - finanziamento	s	c	12,6				12,6				12,6			
9	1		Partecipazione di personale militare alle missioni in Libia (operazione Ippocrate e USMIL) - personale	s	c	4,8				4,8				4,8			
9	1		Partecipazione di personale militare alle missioni in Libia (operazione Ippocrate e USMIL) - effetti riflessi	o	t/c					2,3				2,3			
10	1		Finanziamenti investimenti FS - Contributo contratto di programma RF1	s	k	320,0		400,0		320,0		400,0		320,0		400,0	
10.02	1		Finanziamento dell'attraversamento ferroviario linea Milano Saronno	s	k	16,0				16,0				16,0			
10.02	1		Riduzione Tabella B MEF	s	k	-16,0				-16,0				-16,0			
12	1		Migranti permanenza nei centri di prima accoglienza ai richiedenti protezione internazionale	s	c	600,0				600,0				600,0			
12	2		Istituzione fondo per il ricorso spese sostenute dai Comuni per l'accoglienza richiedenti protezione internazionale	s	c	100,0				100,0				100,0			
13	1		Incremento Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese	s	k	895,0								895,0			
13.41	1-bis		Istituzione elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari aiutatori di assistenza e monitoraggio per il microcredito	s	c	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
13.41	1-bis		Riduzione Tabella A MISE	s	c	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
13	2		Concessione di garanzie alle imprese del settore agricolo da parte di ISMEA	s	k	30,0				30,0				30,0			
14.6	1		Potenziamento tax credit cinema	s	k	60,0				60,0				60,0			



emendamento	Art.	Co.	descrizione	s/c	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				indebitamento netto P.A.				
						2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
			Capo I - Misure urgenti in materia di riscossione															
8.3, 14.6, 15-12	15	2 lettera a)	Riduzioni delle detrazioni finanziarie dal bilancio dei Ministeri	s	c	-273,7				-273,7				-273,7				
	15	2 lettera a)	Riduzioni delle detrazioni finanziarie del bilancio dei Ministeri (effetti fiscali)	e	t/c					-9,7				-9,7				
15.12	15	2 lettera a)	Riduzioni delle detrazioni finanziarie del bilancio dei Ministeri	s	k	-178,2				-161,0	-17,2			-161,0	-17,2			
	15	2 lettera b)	Riduzione Fondo esigenze inafferribili	s	c	-1.600,0				-1.600,0				-1.600,0				
	15	1	incremento Fondo interventi strutturali di politica economica	s	c	4.260,0	4.185,5	3.270,0		4.260,0	4.185,5	3.270,0		4.260,0	4.185,5	3.270,0		
6.17	15	1 bis	Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	300,0	1.100,0			300,0	1.100,0			300,0	1.100,0			
xxx (2.05)	15	2 lettera b-bis)	Riduzione FISPE	s	c	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
			TOTALE ENTRATE		c	0,0	4.050,0	5.595,0	3.200,0	-7,4	4.556,0	6.409,0	3.749,0	-7,4	4.556,0	6.409,0	3.749,0	
			TOTALE SPESE		s	-25,4	4.050,0	5.595,0	3.200,0	-903,2	4.538,8	5.926,0	3.266,0	-8,2	4.538,8	5.926,0	3.266,0	
			SALDO			25,4	0,0	0,0	0,0	855,8	17,2	483,0	483,0	0,8	17,2	483,0	483,0	

